

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	23
Missioni valevoli nella seduta del 17 luglio 2003 .....	3	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	30
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 6 – Ordini del giorno) .....	79
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	5	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	95
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	5	(Sezione 1 – Inserimento nell'elenco delle priorità europee della realizzazione del corridoio Adriatico – Corridoio n. 8) .....	95
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Iniziative per prevedere l'esenzione di qualsiasi onere economico per la revisione straordinaria del porto d'armi) .	96
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	5	(Sezione 3 – Utilizzo degli animali a fini sperimentali) .....	97
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	5	(Sezione 4 – Recente protocollo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e regione Veneto riguardante il <i>master plan</i> per la riqualificazione ambientale di Porto Marghera) .....	98
<b>Disegno di legge di conversione n. 4118</b> ....	6	(Sezione 5 – Documentazione riguardante le trattative intercorse tra l'Iraq e il Niger per l'acquisto di uranio) .....	99
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	6		
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	6		
(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	6		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 17 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REALACCI: « Disposizioni per il recepimento e l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente il rendimento energetico nell'edilizia » (4164);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della ceramica della regione Campania » (4165);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della flora e della fauna del mare Mediterraneo » (4166);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della produzione alimentare della regione Campania » (4167);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della produzione vetraria della regione Campania » (4168);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo enologico della regione Campania » (4169);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo dell'arte moderna della regione Campania » (4170);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della canzone napoletana » (4171);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo del mare della regione Campania » (4172);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della pittura dell'Ottocento napoletano » (4173);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo dell'arte orafa della regione Campania » (4174);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della pasta alimentare della regione Campania » (4175);

PERROTTA ed altri: « Disposizioni per l'integrazione al trattamento minimo pensionistico » (4176);

BRESSA ed altri: « Modifiche all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa » (4177);

PISTONE ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di dismissione degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico » (4178);

PATARINO ed altri: « Disposizioni in materia di concessione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori delle ex compagnie portuali » (4179).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 16 luglio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica » (4163).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 3899, d'iniziativa dei deputati MARTELLA ed altri, ha

assunto il seguente titolo « Istituzione dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario ».

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 » (4110) *Parere delle Commissioni I e IV.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni in favore delle Università » (3479) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARTELLA ed altri: « Istituzione dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario » (3899) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

PAOLETTI TANGHERONI ed altri: « Misure in favore delle donne lavoratrici come strumento di sostegno della famiglia » (3976) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

« Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni » (4129) *Parere delle Commissioni I, II, XI e XIV.*

**Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 10 luglio 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 23 giugno 2003, relativo all'approvazione di stanziamenti per la ricerca e per combattere le neoplasie cerebrali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei vice ministri delle attività produttive (259).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 agosto 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 luglio 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 luglio 2003, pagina 35, seconda colonna, sopprimere la diciottesima riga; pagina 59, seconda colonna, sopprimere la ventitreesima riga; pagina 125, seconda colonna, ottava riga, sostituire la parola: « orario » con la seguente: « carico ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151, RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (4118)**

**(A.C. 4118 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4118 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 01.3 e 01.4 Tuccillo, 1.1 Osvaldo Napoli, 1.17 Duca, 1.20 Pasetto, 2.7 Ruggia, 3.40 Pasetto, 6-bis.1 Osvaldo Napoli, 7.10 Ferro, 7.81 Carbonella, 7.82 e 7.98 Giachetti, 7.99 Pasetto e sugli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.05 Albonetti, 1.06 Gibelli, 6-quinquies.01 Realacci, 6-quinquies.06 Buontempo, 6-quinquies.013 e 6-quinquies.014 Lusetti e 7.01 della Commissione, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4118 - Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le*

*norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli).*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: « *d-bis*) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali; »;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « *f-bis*) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto ».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « solo per le strade esistenti » sono sostituite dalle seguenti: « solo per specifiche situazioni »;

b) le parole: « l'adeguamento » sono sostituite dalle seguenti: « il rispetto ».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti ».

#### ARTICOLO 2.

*(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli).*

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: « motocarrozzetta » è sostituita

dalle seguenti: « tricicli, quadricicli »; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« *8-bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10, lettera c) ».

2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi ».

3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 »;

b) al comma 3 le parole: « Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque, munito di patente di

categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo ».

4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 116, comma 8, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-*bis*, »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-*bis* e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 »;

c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo ».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato ».

7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93 ».

#### ARTICOLO 3.

(*Modifiche alle norme di comportamento*).

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) al comma 12 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60 ».

2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20 ».

3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 »

sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60 »;

e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi ».

5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; »;

b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; »;

c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

« p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica ».

6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna »;

b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.

7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti »;

b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: « nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi indicati dal comma 1 »;

c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: « in deroga al comma 1, punto b) » sono sostituite dalle seguenti: « in deroga al comma 1, »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza »;

e) al comma 6 le parole: « nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, ».

8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento ».

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-bis Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera ».

10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al condu-

cente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione »;

b) al comma 3 la parola: « motocicli » è sostituita dalle seguenti: « veicoli di cui comma 1 »;

c) nel comma 6 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento »;

c) al comma 2 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

c) al comma 9 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 ».

13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »

sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) al comma 5 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà »;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul ver-

bale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216 »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà »;

c) al comma 4 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216 »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cronotachigrafo e limitatore di velocità »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modifica-

zioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis* Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15 »;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limita-

tore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido »;

f) al comma 7 le parole: « la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso » sono sostituite dalle seguenti: « la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso »;

g) al comma 9 le parole: « Alle violazioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* »;

h) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-*bis* riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI ».

17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento ».

18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 ».

19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta

quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 ».

#### ARTICOLO 4.

*(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni).*

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato

dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate »;

c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: « o del rilascio del documento fideiussorio » sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: « l'una e l'altro sono versati » sono sostituite dalle seguenti: « la cauzione è versata »;

b) al comma 2-bis dopo le parole: « Stato membro dell'Unione europea » sono inserite le seguenti « o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni ».

3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2 ».

#### ARTICOLO 5.

(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). — 1. È vietato guidare in stato di

ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquanta a euro milletrientadue. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,

hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il

prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 ».

#### ARTICOLO 6.

*(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 187 (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*). — 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni

si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2 ».

## ARTICOLO 7.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.

2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, le parole: « e delle autoscuole di cui all'articolo 123 » sono sostituite dalle seguenti: « , delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. ».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: « a seguito della violazione » sono sostituite dalle seguenti: « a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione »;

b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: « o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri » sono soppresse;

c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. ».

4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2004 ».

6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e

dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ».

10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

## ARTICOLO 8.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

## TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	2
	Comma 9, 1° periodo	4
	Comma 9, 3° periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	4
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	2
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2

Norma violata		Punti
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	2
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 8	5
	Comma 9	3
Art. 173	Comma 3	4
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1

Norma violata		Punti
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera <i>a</i> )	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera <i>b</i> )	4
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere <i>c</i> ) e <i>d</i> )	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2- <i>bis</i>	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	<b>3</b>
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	4

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

**(A.C. 4118 - Sezione 4)****MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE**

*All'articolo 1, è premesso il seguente:*

« ART. 01. *(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati).* - 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato esercitare, in qualsiasi forma, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine ovvero chiedere o ricevere il pagamento di una somma dai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque esercita tale attività, si avvale o determina altri ad esercitarla, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620. Se nell'attività vengono impiegati minori la sanzione è raddoppiata. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, e la devoluzione delle medesime allo Stato. I minori sorpresi o dediti ad esercitare tale abusiva attività sono affidati ai genitori o ad altri soggetti secondo le vigenti disposizioni sulla tutela dei minori; ai maggiorenni è impartito, a cura degli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 12, l'ordine di allontanarsi dall'area o dalla strada interessate. L'inot-

temperanza al suddetto ordine comporta per il trasgressore la denuncia per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale." ».

*All'articolo 1:*

*nella rubrica, dopo le parole: « delle strade » sono inserite le seguenti: « , le norme sui veicoli »;*

*al comma 1, lettera a), le parole: « e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali » sono soppresse;*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". »;

*al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: « o per trasporti specifici, » sono inserite le seguenti: « immatricolati in Italia e ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1 sono premessi i seguenti:*

« 01. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: "carta provvisoria di circolazione", è inserita la seguente: ", duplicato";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del

duplicato, delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

02. 1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « a soggetti terzi » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

*al comma 1, lettera a), la parola: « motocarrozzetta » è sostituita dalla seguente: « motocarrozzette »;*

*al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: « lettera c) » sono soppresse;*

*al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».*

*dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

« 7-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e delle lettere d), g) e h) del comma 2 » ».

*All'articolo 3:*

*al comma 4, lettera d), le parole: « alla sanzione amministrativa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa è »;*

*al comma 4, lettera e), le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti »;*

*al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « veicoli a motore » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, »;*

*al comma 6, lettera b), le parole: « sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « sono abrogati »;*

*dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:*

« 8-bis. Il comma 6 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del comma 2, lettera g), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”;

8-ter. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali” »;

*il comma 9 è sostituito dal seguente:*

« 9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi” »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI”;

b) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti

ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”.

al comma 14, la lettera c) è soppressa;

al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis, è sostituito dal seguente:

«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

al comma 14, la lettera e) è soppressa;

al comma 15, la lettera b) è soppressa;

al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il pe-

riodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

*al comma 15, la lettera e) è soppressa;*

*al comma 16, lettera d), le parole: « ovvero con limitatori di velocità o di cronotachigrafo manomesso » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con limitatori di velocità o cronotachigrafo manomesso »;*

*al comma 16, lettera f), le parole: « mancante o manomesso » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « mancante, manomesso o non funzionante »;*

*al comma 16, lettera g), le parole: « Alle violazioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Alla violazione di cui al comma 2 »;*

*il comma 17 è sostituito dal seguente:*

« 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo";

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento”;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti” »;

*al comma 19 la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 del presente articolo. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria” »;

*al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non sog-

getto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.; »

*All'articolo 4:*

*al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: « presso una persona fisica residente in Italia » sono soppresse;*

*al comma 1, lettera a), secondo periodo, la parola: « precedente » è soppressa;*

*al comma 1, lettera b), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;*

*al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: « come modificato dall'articolo 7, comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;*

*al comma 1, lettera b), le parole da: « In altri casi » fino a: « apparecchiature debitamente omologate » sono soppresse;*

*al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:*

« 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno

reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate »;

*al comma 2, lettera a), le parole: « il secondo periodo è abrogato » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo periodo è soppresso ».*

*al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

« c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea” ».

*Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 6-bis. (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione”.

2. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal de-

posito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi previsti dal comma 1-bis. Gli atti corredati della prova della avvenuta contestazione o notificazione devono essere corredati delle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso”.

ART. 6-ter. (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “emette, entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività della adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento della audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità”.

3. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, le parole: “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201” sono sostituite dalle seguenti: “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201”.

4. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace) 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso si propone secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di Pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile laddove sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza;

l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua viene restituita al ricorrente.

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale sancito dalla legge per la violazione accertata.

8. Nel caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205".

*ART. 6-quater. (Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1.* Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208".

*ART. 6-quinquies. (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1.* Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "certificato d'idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di

durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo è restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto".

3. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 ad euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato" ».

*All'articolo 7:*

*al comma 3, alinea, dopo le parole:* « All'articolo 7, comma 1, » *sono inserite le seguenti:* « capoverso ART. 126-bis, »;

*al comma 3, lettera c), le parole:* « nonché di patente » *sono sostituite dalle seguenti:* « e unitamente di patente B, »;

*al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

« c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" »;

*al comma 6, le parole:* « ed integrazioni » *sono soppresse;*

*al comma 9, le parole:* « 12 giugno 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 20 giugno 2002 » *e le parole:* « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » *sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti:* « dello stesso decreto legislativo »;

al comma 10, le parole: « decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto ».

Alla tabella allegata l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio ».

#### (A.C. 4118 - Sezione 5)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 01.

(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati).

All'articolo 01, premettere il seguente:

ART. 01-bis. (Modifiche alle disposizioni generali). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera F), è aggiunta la seguente:

« G) itinerari ciclopedonali »;

b) al comma 3, dopo la lettera F), è aggiunta la seguente:

« G) itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza

pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada ».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. »;

b) al comma 1, dopo il numero 34), è aggiunto il seguente:

« 34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità;

c) al comma 1, dopo il numero 53), è aggiunto il seguente:

« 53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. »

**01-bis. 1.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi, Vigni.

(Approvato)

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*). — 1. Nei centri abitati comuni con ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. I comuni possono inoltre:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi ove è ammessa la sosta anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di questione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli

utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi.

4) individuare parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;

7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

8) stabilire, conformemente ai criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 6,

comma 5-*bis*, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

9) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere *c)* e *d)*;

10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

12) stabilire la disciplina del transito e della sosta all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, comunque aperti all'uso pubblico ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, ospedaliere, di trasporto, economico-produttive, di svago, divertimento o sportive, realizzati a tal fine per disposizioni urbanistico-edilizie;

13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;

14) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;

15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;

16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di Interventi la sicurezza stradale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1-*bis* e 2, sono di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera *a)*, sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai

veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.

6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento.

7. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.

9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di

autorimessa. Qualora il comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della Stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 « area pedonale » e « zona a traffico limitato », nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 138 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2356 del codice civile.

11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,

nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, secondo quanto previsto nelle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del Comune (mobility, manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.

13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.

14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.

15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le dello statuto e dei regolamenti in materia.

17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1 e dell'articolo 6, comma 1-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessanta-

cinque ad euro duecentosessantadue. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.

18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la violazione non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.

19. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.

20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a quindici euro: tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque non superiore a dieci periodi. La stessa modalità di determinazione della sanzione si applica anche quando la sosta è limitata a titolo oneroso.

21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8. ».

**01. 3.** Tuccillo, Pasetto, Lusetti, Giachetti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: La violazione fino alla fine del comma con le seguenti: Il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.*

*Conseguentemente, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* esercitare, in qualsiasi forma *fino a:* determina altri ad esercitarla *con le seguenti:* sotto qualsiasi forma esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ossia chiedere o ricevere il pagamento di una somma ai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque effettua tale attività, si avvale o determina altri ad effettuarla.

\* **01. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* La violazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* Il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.

*Conseguentemente, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* esercitare, in qualsiasi forma *fino a:* determina altri ad esercitarla *con le seguenti:* sotto qualsiasi forma esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ossia chiedere o ricevere il pagamento di una somma ai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque effettua tale attività, si avvale o determina altri ad effettuarla.

\* **01. 2.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Al comma 2, sostituire il capoverso 15-bis con il seguente:*

« 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusiva-

mente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro seicentocinquanta ad euro duemilaseicentoventi. Se nell'attività vengono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. »

**01. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*2-bis.* All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 15-bis. Il comune e il concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento dell'obbligo tariffario ».

*2-ter.* Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). — 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di « ausiliario del traffico ».

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle zone pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende o società di gestione dei parcheggi;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, dalle aziende o società di gestione dei parcheggi, anche nelle forme di contratto interinale di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 196, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitato alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria prevede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. »

2-quater. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. (Articolo 12-bis del codice della strada). 1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del codice per essere ammesso al corso di qualificazione deve possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età e titolo di studio della scuola dell'obbligo;

b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali per delitti non colposi ed essere stati riabilitati;

c) aver conseguito la patente di guida almeno di categoria A) o B);

d) avere in atto rapporto di lavoro ovvero trovarsi nella condizione di assunzione condizionata al conseguimento della qualifica di ausiliario del traffico;

2. Il numero dei soggetti a cui riconoscere la qualifica di ausiliario del traffico è determinato dalle singole amministrazioni comunali o dai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea ovvero dai concessionari, previa intesa con il comune interessato, per quelli di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 12-bis del codice.

3. Il programma del corso di formazione deve mirare all'insegnamento delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative ai provvedimenti di disciplina della circolazione emanati dal comune, alla regolamentazione della fermata e della sosta dei veicoli, ai compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni, alla procedura sanzionatoria amministrativa prevista dal codice, nonché all'applicazione delle sanzioni accessorie relative.

4. Per il personale di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12-bis del codice, il programma previsto al comma 3 è integrato da nozioni sulla circolazione dei veicoli adibiti a servizio pubblico di linea e sull'uso delle corsie ad essi riservate.

5. I comuni, con il coordinamento dell'ANCI, curano, a carattere comprensoriale, lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli ausiliari del traffico.

6. I soggetti interessati per conseguire la qualifica di ausiliari del traffico devono partecipare al corso previsto dai commi 3

e 4 e superare una prova di idoneità da sostenere davanti ad apposita commissione. La commissione è composta da tre componenti esperti nominati dal comune interessato. La qualifica, per i soggetti di cui all'articolo 12 comma 3 lettera c), è valida per l'espletamento delle funzioni sull'intero territorio servito dal gestore del servizio pubblico di trasporto.

7. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127. »

**01. 4.** Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:*

ART. 01-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno a quattro anni e con l'ammenda da euro millecinquecentocinquanta ad euro seimiladuecento. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo dei partecipanti ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. »

**01. 01.** Vascon, Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:*

ART. 02. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità). — 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8-bis dell'articolo 9 è abrogato;

b) dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono deri-

vate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

ART. 9-ter. (*Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5 mila euro a 20 mila euro.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo »;

c) al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura della sanzione è da mille euro a 10 mila euro se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter;

d) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 141, sono premesse le parole: »Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,« e i periodi secondo e terzo del medesimo comma sono soppressi.

**01. 01-bis.** Zanettin, Ferro, Nicotra, Bor-nacin, Meroi, Duca, Vascon.

**(Approvato)**

#### ART. 1.

*(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dopo il comma 6-*quarter*, è aggiunto il seguente:

« 6-*quinqüies*. Con apposito regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori posano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l'effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade. »

**1. 70.** Albonetti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: al Corpo di polizia penitenziaria e.*

**1. 16.** Duca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abi-

litazione, la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale ».

\* **1. 1.** Osvaldo Napoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abilitazione, la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai

comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale ».

\* **1. 20.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché dei conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. ».

*b)* al comma 5, dopo le parole: « nel presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « , eccetto quelli di cui al comma *3-bis,* »

**1. 8.** Buontempo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Tra i soggetti ausiliari del traffico è riconosciuta la figura dell'ausiliario alla viabilità autostradale, da individuare tra il personale dipendente dalle autostrade in concessione, con compiti di sorveglianza, controllo, pronto intervento e assistenza all'utenza, al fine di garantire maggiore sicurezza nella circolazione sulle autostrade. Gli ausiliari agiscono in maniera complementare con la polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade o sulle tratte affidate alla loro sorveglianza.

1. 12. Duca.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 1. 13. Susini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 1. 21. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

1. 14. Tidei.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

1. 15. Susini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

02-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 13-bis, è aggiunto il seguente periodo: « Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione am-

ministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione ».

1. 30. Pasetto, Tuccillo, Carbonella, Lusetti, Giachetti.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

02-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana ».

*Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 1, dopo le parole: la costruzione, aggiungere le seguenti: e la tutela.*

1. 10. Gibelli, Stucchi, Luciano Dussin, Caparini, Boato, Zanella, Lion.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

02-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 11, sono soppresse le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento ».

1. 31. Buontempo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

02-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione ».

1. 7. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

2-ter. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « ai sensi del comma 4 » sono soppresse.

**1. 35.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.*

*Conseguentemente, dopo il capoverso « 2-bis », aggiungere il seguente:*

« 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 euro a 275,10 euro. »

**1. 5.** (Testo modificato nel corso della seduta) Nicotra, Sanza.

**(Approvato)**

*Al comma 3, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , così come, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, quelli di nuova costruzione. Il Ministro provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a fornire con proprio regolamento i tipi e i colori delle strisce di cui al presente comma.*

**1. 22.** Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e*

dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

**1. 2.** Di Gioia.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati i dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate forme di incentivazione economica finalizzate all'acquisto di veicoli dotati dei dispositivi di cui al comma 4, o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.

3-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 4-bis, valutato in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante somme accantonate nel « Fondo Speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 17.** Duca.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature, di cui possono essere equipaggiati i veicoli, che consentano di segnalare al conducente, automaticamente e in tempo reale, la presenza di ostacoli alla carreggiata, ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica, di visibilità o avversa.

**1. 19.** Raffaldini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli».

**1. 18.** Raffaldini.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5. Chiunque, pure essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. »

**1. 32.** Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da

quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza. »

\* **1. 4.** Tocci.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza. »

\* **1. 6.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare

alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. »

**1. 34.** Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

**1. 3.** Gambini.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale).*

1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.

2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.

5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:

a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della polizia;

b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal Comandante dell'Arma;

c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;

d) un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall'ANCI, un rappresentante del ministero dell'interno e un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali;

f) un rappresentante dell'Anas designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'Anas e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;

e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;

f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;

g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;

h) predisporre e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;

i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno ».

**1. 02.** Albonetti, Realacci.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce la sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, con compiti di raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale, al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade.

**1. 05.** Albonetti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — *(Modifiche alle norme inerenti i veicoli).* — 1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è aggiunto il seguente:

ART. 59-bis.

*(Veicoli da competizione su strada).*

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli da competizione.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 i motoveicoli e gli autoveicoli moderni, d'epoca e di interesse storico e collezionistico, regolarmente immatricolati, per i quali è stata data comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di « trasformazione ad uso competizione », in quanto destinati alla partecipazione a competizioni motoristiche su strada di regolarità e/o velocità ai sensi dell'articolo 9.

3. I veicoli di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito elenco « veicoli da competizione su strada » presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'iscrizione all'elenco autorizza il veicolo a circolare esclusivamente durante lo svolgimento delle competizioni o dei raduni autorizzati.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, il proprietario del veicolo al momento della trasformazione produce comunicazione scritta al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, indicando i dati identificativi del veicolo.

5. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia un certificato di appartenenza a tale elenco, numerato progressivamente su base provinciale, da esibire, insieme con i documenti del veicolo, alle forze dell'ordine durante eventuali controlli nel corso delle competizioni o dei raduni autorizzati. Al momento dell'iscrizione nell'apposito elenco il veicolo potrà circolare esclusivamente durante lo svolgimento di tali competizioni o raduni autorizzati.

6. I veicoli da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite competizioni motoristiche o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito degli itinerari di svolgimento delle competizioni motoristiche o dei raduni autorizzati. A tale scopo l'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione ai promotori della competizione motoristica o del raduno, dovrà dare comunicazione scritta in merito al programma della manifestazione nonché dell'itinerario di svolgimento, alle forze dell'ordine competenti;

b) tali veicoli in quanto allestiti nei rispetto delle norme tecnico-sportive ed inoltre essendo provvisti di particolari dispositivi di sicurezza supplementari secondo quanto previsto dalle prescrizioni di sicurezza emanate dalle federazioni competenti, sono esenti, dal momento dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui al comma 3, da revisione periodica. Tramite i loro delegati tecnici, le federazioni competenti sottopongono i veicoli a verifica tecnica prima dello svolgimento di ogni competizione motoristica o raduno. A tale scopo i delegati delle federazioni competenti comunicano per iscritto, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, l'esito positivo delle verifiche tecniche, allegando un elenco recante i numeri di gara, il nome del primo conduttore ed il numero progressivo del certificato di cui al comma 5 dei veicoli verificati;

7. Il trasferimento di proprietà dei suddetti veicoli da competizione è disciplinato dal titolo III, capo III, sezione III del presente decreto.

8. I suddetti veicoli da competizione devono essere provvisti di copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 193, solo durante lo svolgimento di una competizione ed esclusivamente durante la circolazione su strade aperte al traffico ai normali veicoli a motore.

9. Nel caso in cui, alle competizioni motoristiche o ai raduni autorizzati, par-

tecipino veicoli immatricolati in un paese straniero o siano di proprietà di un cittadino straniero, i proprietari sono tenuti a comunicare all'ente organizzatore, 20 giorni prima dello svolgimento della competizione, i dati identificativi del veicolo. L'ente organizzatore provvede a darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale comunicazione costituisce permesso provvisorio per le sole competizioni motoristiche per le quali è stata richiesta.

10. Il proprietario di un veicolo trasformato « ad uso competizione », per poter riportare allo stato originario il medesimo veicolo, è tenuto all'obbligo di revisione ai sensi dell'articolo 80, effettuata dopo aver richiesto la cancellazione dall'apposito elenco dei veicoli da competizione.

11. Chiunque circola con veicoli da competizione senza l'autorizzazione prevista dal comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 800,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI« .

**1. 06.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — (Modifiche alle norme inerenti i veicoli). — 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « relative concessioni » sono aggiunte le seguenti: « e/o affidamenti »;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa, a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità titolo di uso, usufrutto locazione, comodato, *leasing* o ad altro titolo previsto

dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso la disponibilità del mezzo.

2. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-bis. Le decurtazioni, nelle misure indicate nella tabella allegata, riferite all'articolo 169, commi 7, 8 e 10, e all'articolo 192, comma 6, limitatamente alle infrazioni di cui al comma 2, relative alla mancata esibizione del documento di circolazione, non si applicano ai conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico.

3. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « circolazione del veicolo », aggiungere le seguenti: « ovvero fotocopia, resa conforme all'originale dallo stesso soggetto proprietario, della carta di circolazione, ovvero dichiarazione autocertificata dal legale rappresentante dell'impresa attestante che l'originale della carta di circolazione è depositato presso la sede dell'impresa.

**1. 03.** Carbonella, Tuccillo, Pasetto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — (Modifiche alle norme inerenti i veicoli). — 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « relative concessioni » sono aggiunte le seguenti: « e/o affidamenti »;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa, a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità titolo di uso, usufrutto locazione, comodato, *leasing* o ad altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso la disponibilità del mezzo.

2. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, dopo le parole: « circolazione del veicolo », aggiungere le seguenti: « ovvero fotocopia, resa conforme all'originale dallo stesso soggetto proprietario, della carta di circolazione.

**1. 04.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

**ART. 2.**

*(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

001. All'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « destinato a tale uso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, ».

**2. 30.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

0a) al comma 1-bis, le parole « il minore di età che abbia compiuto 14 anni » sono sostituite dalle seguenti: « , chiunque non munito di patente di guida, »;

0a-bis) al comma 13-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole « 11-bis » sono sostituite dalle seguenti « 1-bis ».

**2. 10.** Lusetti, Tuccillo, Pasetto.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1-bis, le parole « il minore di età che abbia compiuto 14

anni » sono sostituite dalle seguenti: « , chiunque non munito di patente di guida, »;

\* **2. 11.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1-bis, le parole « il minore di età che abbia compiuto 14 anni » sono sostituite dalle seguenti: « , chiunque non munito di patente di guida, »;

\* **2. 3.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche a tutti i soggetti maggiorenni sottoposti al ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per i casi previsti dagli articoli 126-bis, comma 6, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni »

**2. 9.** Ferro.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida. »

**2. 32.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 3, lettera b), le parole « esclusi i motocicli » sono sostituite dalle

seguenti « , compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 250 centimetri cubici »;

**2. 1.** Ruggia.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 3, lettera b), le parole « esclusi i motocicli » sono sostituite dalle seguenti « , compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 125 centimetri cubici »;

**2. 2.** Ruggia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 13-bis, le parole « Chiunque, non essendo titolare di patente » sono sostituite dalle seguenti « I minori, non muniti di patente ».

**2. 4.** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 13.** Susini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è abrogato.

**2. 8.** La Grua.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, comma primo, le parole « nonché alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura » sono soppresse.

**2. 14.** La Grua.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Contro il provvedimento di revisione è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso va trasmesso per conoscenza, nello stesso termine, all'autorità che ha adottato il provvedimento ed ha effetto sospensivo.

3. Qualora il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti disposti ai sensi del comma 1, rispettivamente, nei termini assegnati dal relativo provvedimento di revisione in assenza di ricorso o se tardivamente presentato, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta non impugnabilità del provvedimento stesso, in caso di contenzioso, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'autorità che ha adottato il provvedimento. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento ».

**2. 15.** Tidei

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 19.** Susini.

*Sopprimere il comma 6.*

**2. 20.** Susini.

*Dopo il comma 7, aggiungere, i seguenti:*

7-bis.01. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli

delle corrispondenti categorie immatricolate con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato ».

*7-bis.* 02. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera *a*), dell'articolo 12 viene rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente ».

**2. 31.** La Commissione.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:*

*7-ter.* Entro il primo ottobre 2005 le patenti rilasciate su supporto cartaceo sono sostituite con patenti rilasciate su supporto magnetico.

*7-quater.* Con proprio decreto il ministro delle infrastrutture e trasporti stabilisce i criteri di rilascio, i dati e le informazioni da inserire nel dispositivo informatico di cui al comma *7-ter*.

*7-quinquies* All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle infrastrutture e trasporti.

**2. 7.** Ruggia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I dati della patente rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea devono essere trasmessi, a cura del titolare, al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

**2. 01.** Susini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « le cui caratteristiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali ».

**2. 05.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Ruzzante.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

**2. 02.** Adduce.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Gli stessi limiti di cui al precedente periodo si applicano nelle seguenti fasce orarie: dalle 24 del venerdì alle 7 del sabato e dalle 24

del sabato alle 7 della domenica. La velocità massima consentita, in tali fasce giornaliere, è fissata a 70 Km/h per le strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali ».

**2. 04.** Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Romano.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Gli stessi limiti di cui al precedente periodo si applicano nelle seguenti fasce orarie: dalle 24 del venerdì alle 8 del sabato e dalle 24 del sabato alle 8 della domenica ».

**2. 03.** Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Romano, Volontè.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis — 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 8-bis. Chiunque sulle strade urbane supera di oltre 20 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 10, tabella allegata, dopo la voce: Art. 142, comma 8, aggiungere la seguente: Art. 142 comma 8-bis punti 2.*

**2. 06.** Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.

ART. 3.

*(Modifiche alle norme di comportamento).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 10.** Susini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.*

**3. 11.** Susini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.*

**3. 12.** Susini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Le amministrazioni comunali possono autorizzare la circolazione contromano dei veicoli di cui agli articoli 48, 49 e 50 nelle strade urbane, previo adeguamento della segnaletica verticale ».

**3. 13.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Rocchi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 276 a euro 1.088.*

**3. 16.** Susini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 275 a euro 1.086.*

**3. 15.** Susini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 271 a euro 1.084.*

**3. 14.** Susini.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 19.** Susini.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.*

**3. 18.** Susini.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.*

**3. 17.** Raffaldini, Duca, Susini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 22.** Rognoni.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.*

**3. 21.** Rognoni.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.*

**3. 20.** Adduce.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**3. 23.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**3. 26.** Raffaldini.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due volte con le seguenti: quattro volte.*

**3. 25.** Rognoni.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due volte con le seguenti: tre volte.*

**3. 24.** Susini.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 28.** Panattoni.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 27.** Susini.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**3. 29.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**3. 30.** Panattoni.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: tre volte.*

**3. 31.** Susini.

*Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 32.** Tidei.

*Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 33.** Tidei.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 275 a euro 1.086.*

**3. 35.** Susini.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 270 a euro 1.084.*

**3. 34.** Susini.

*Al comma 4, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.*

**3. 1.** Cuccu.

*Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

**3. 51.** De Luca.

*Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da due a quattro mesi.*

**3. 2.** Cuccu.

*Al comma 5, lettera c), sopprimere i capoversi p-ter), p-quater) e p-quinquies).*

**3. 37.** Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

*Al comma 5, lettera c), sopprimere il capoverso p-ter).*

**3. 38.** Tuccillo, Lusetti, Pasetto, Giachetti.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

**3. 39.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da tre ore prima del*

tramonto del sole a due ore dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,.

**3. 3.** Cuccu.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da due ore prima del tramonto del sole a due ore dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, .*

**3. 4.** Cuccu.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da un'ora prima del tramonto del sole a un'ora dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,*

**3. 5.** Cuccu.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da un'ora prima del tramonto del sole a un'ora dopo il suo sorgere e sempre nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,*

**3. 6.** Cuccu.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:*

*4-bis. Nel caso di ripetuto e reiterato disturbo arrecato dal cattivo funzionamento dei dispositivi di cui al comma 4, gli*

organi di polizia giudiziaria sono autorizzati a intervenire per interrompere le emissioni sonore.

**3. 69.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 a euro 250.

**3. 70.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*08-bis.* Il comma 8 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

**3. 71.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere il comma 8-bis.*

**3. 80.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 9, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. A partire dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza

o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.»

**3. 81.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: certificato di circolazione, aggiungere le seguenti: e che il conducente abbia un'età superiore a 18 anni. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

**3. 40.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

**(Approvato)**

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 41.** Susini.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 42.** Susini.

*Al comma 11, sopprimere la lettera a).*

**3. 43.** Albonetti.

*Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: o a tre con le seguenti: , a tre o a quattro.*

**3. 44.** Albonetti.

*Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 46.** Susini.

*Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 45.** Adduce.

*Al comma 11, sopprimere la lettera d).*

**3. 47.** Susini.

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 48.** Rognoni.

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 65 a euro 280.*

**3. 49.** Rognoni.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sei mesi.*

**3. 51-bis.** Susini.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**3. 50.** Susini.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: cinque volte.*

**3. 53.** Susini.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: quattro volte.*

**3. 52.** Susini.

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: da euro 33,60 a euro 137,55 con le seguenti: da euro 35 a euro 141.*

**3. 55.** Susini.

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: da euro 33,60 a euro 137,55 con le seguenti: da euro 34 a euro 139.*

**3. 54.** Susini.

*Al comma 13, sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le parole: da euro 65 a euro 270.*

**3. 56.** Susini.

*Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 58.** Susini.

*Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 57.** Susini.

*Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 60.** Susini.

*Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 59.** Susini.

*Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*« 5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa*

prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: commi 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 5-bis,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

**\* 3. 8.** Raffaldini, Duca.

*Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: commi 4, 5*

*e 6 aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 5-bis,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

**\* 3. 72.** Mazzarello.

*Al comma 14, lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:*

*7-bis.* Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.

**3. 61.** Albonetti.

*Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:*

« 15. Tutti gli spostamenti del veicolo effettuati con velocità inferiore a 10 chilometri all'ora o inferiori a 3 chilometri di percorrenza non concorrono a formare la durata dei tempi di guida di cui al comma 1 ».

**3. 74.** Raffaldini.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « 150 cc » sono sostituite dalle seguenti: « 125 cc ».

**3. 7.** Ruggia.

*Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 63.** Adduce.

*Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 62.** Adduce.

*Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ;*

*alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: , con tutte le cautele,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale ».

\* **3. 9.** Raffaldini, Duca.

*Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ;*

*alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: , con tutte le cautele,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta

di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale ».

\* **3. 73.** Mazzarello.

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 65.** Tidei.

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 64.** Adduce.

*Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

*4-bis.* Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.

**3. 66.** Raffaldini.

*Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: da euro 687,75 a euro 2.754,15 con le seguenti: da euro 800 a euro 3.200.*

**3. 67.** Tidei.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono stabilite specifiche deroghe all'uso del cronotachigrafo per i mezzi che operano nell'ambito di aree portuali e degli interporti.

**3. 68.** Mazzarello, Banti.

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

18. All'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso i conducenti, in prossimità degli attraversamenti pedonali, non possono superare la velocità massima di 30 km/h »;

*b)* al comma 4, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600 ».

**3. 75.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

#### ART. 4.

*(Modifiche alle norme inerenti agli illeciti amministrativi e relative sanzioni).*

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « ogni due anni » sono sostituite con le seguenti: « ogni cinque anni »;

*b)* il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si

applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo, con l'arrotondamento all'euro in eccesso o in difetto, nei casi in cui la somma risulti con decimali rispettivamente superiori a cinquanta centesimi o fino a cinquanta ».

0.2. Le somme delle sanzioni pecuniarie vigenti, a far data dal 1° settembre 2003, sono arrotondate a norma dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dal comma 01 del presente articolo. Il primo quinquennio di applicazione degli aumenti previsto dal predetto comma 3 decorre dal 1° gennaio 2004.

\* **4. 3.** Tuccillo, Giachetti, Carbonella, Pasetto.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « ogni due anni » sono sostituite con le seguenti: « ogni cinque anni »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo, con l'arrotondamento all'euro in eccesso o in difetto, nei casi in cui la somma risulti con decimali rispettivamente superiori a cinquanta centesimi o fino a cinquanta ».

0.2. Le somme delle sanzioni pecuniarie vigenti, a far data dal 1° settembre 2003, sono arrotondate a norma dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dal comma 01 del presente articolo. Il primo quinquen-

nio di applicazione degli aumenti previsto dal predetto comma 3 decorre dal 1° gennaio 2004.

\* **4. 4.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4. 1.** Cuccu.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 6. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio precedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. »

\* **4. 2.** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 6. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio precedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. »

\* 4. 6. Pasetto, Lusetti, Tuccillo.

**(Approvato)**

#### ART. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

Al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.

5. 3. La Commissione.

**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:

« 10. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 6, comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:

« 9. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

b) dopo l'articolo 6- *quinquies*, aggiungere il seguente:

6-*sexies*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera q) del comma 1 è abrogata.

5. 2. Tuccillo, Pasetto, Lusetti.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:

« 10. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

5. 1. Osvaldo Napoli.

#### ART. 6.

*(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 9. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

6. 1. Osvaldo Napoli.

#### ART. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nei co-

muni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il prefetto delega soggetti di comprovata competenza, anche se già appartenenti allo stesso ente, a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata, della sosta dei veicoli, nonché dell'accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la delega può essere conferita solo su richiesta motivata dell'ente ».

*Conseguentemente,*

*a) al comma 1, capoverso,*

1) *primo periodo, dopo le parole: « al prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

2) *secondo periodo, dopo le parole: « il prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero il soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

*b) al comma 2, capoverso, primo periodo,*

1) *dopo le parole: « al prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

2) *dopo le parole: « del prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero del soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

**6-bis. 1.** Osvaldo Napoli.

**ART. 6-ter.**

*(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « Il prefetto, » sono aggiunte le seguenti: « o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1, »;

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-*quater*. Se il prefetto o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1, ordina l'archiviazione del procedimento ricorrendo uno dei casi di esclusione della responsabilità previsti dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, addebita contestualmente all'intestatario del veicolo le spese del procedimento maturate. »

**6-ter. 1.** Osvaldo Napoli.

**ART. 6-quinquies.**

*(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-sexies.** - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-*bis*, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo. »

\* **6-quinquies. 010.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-sexies.** - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-*bis*, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza

è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo. »

\* **6-quinquies. 011.** Tuccillo, Pasetto, Lusetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-*bis*, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo. »

\* **6-quinquies. 012.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. - 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce dei risultati ottenuti. »

**6-quinquies. 013.** Lusetti, Tuccillo, Pasetto, Giachetti.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. - 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Il Governo, sulla base del Rapporto sullo stato della sicurezza stradale redatto annualmente al Parlamento dal CNEL, finanzia ulteriormente l'apposito fondo previsto dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 al fine di migliorare la sicurezza sulle strade. Gli enti proprietari o concessionari di strade che non forniscono regolarmente ed esaustivamente i dati sulla sicurezza stradale secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, sono esclusi dalla possibilità di usufruire dei fondi di cui al presente comma. »

**6-quinquies. 014.** Lusetti, Tuccillo, Pasetto, Giachetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. (*Modifica della competenza del giudice di pace*). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera *q*) è soppressa.

\* **6-quinquies. 01.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. (*Modifica della competenza del giudice di pace*). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera *q*) è soppressa.

\* **6-quinquies. 02.** Realacci, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. (*Modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale*). - 1. All'ar-

articolo 589 del codice penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la pena è della reclusione da tre a otto anni ».

2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

**6-quinquies. 03.** Realacci, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade e strade statali). — 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

**6-quinquies. 04.** Lusetti, Pasetto, Giachetti, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade). — 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la somministrazione di bevande super-alcoliche.

\* **6-quinquies. 05.** Pasetto, Giachetti, Lusetti, Tuccillo, Carbonella.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade). — 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la somministrazione di bevande super-alcoliche.

\* **6-quinquies. 015.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Transito trasporti pericolosi) — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.

**6-quinquies. 07.** Tidei.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada).

- 1. Per l'attività della Polizia stradale e dell'Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 100 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**6-quinquies. 01-bis.** Realacci, Pasetto, Giachetti, Lusetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Fondo per l'incidentalità notturna) 1- È istituito il fondo speciale per l'incidentalità notturna presso il Ministero del Tesoro.

2. A coloro ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 400 euro, da versare nel fondo speciale per l'incidentalità notturna, se la violazione a causa della quale è comminata la sanzione suddetta è stata rilevata tra le 23 e le 7 del mattino.

3. Il fondo viene diviso annualmente tra le 10 province che hanno presentato nell'anno precedente la maggiore mortalità causata da incidenti stradali, calcolata rispetto alla popolazione residente, nel periodo tra le 23 e le 7 del mattino.

Le risorse del fondo devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attraverso:

a) il potenziamento dei mezzi della polizia locale;

b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;

c) le campagne di sensibilizzazione presso le scuole, i luoghi di ritrovo e i possessori di patente di guida;

d) il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico che fanno corse notturne.

**6-quinquies. 06.** Buontempo, Realacci.

#### ART. 7.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

\* **7. 65.** Raffaldini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

\* **7. 66.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole "il minore di età che" sono sostituite dalle seguenti: "chi, in possesso degli stessi requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di categoria A,".

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chi abbia compiuto diciotto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto ottiene il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori con il solo accertamento dei requisiti fisici e psichici prescritti ».

**7. 68.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole « a titolo gratuito » sono soppresse.

**7. 69.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Per gli autotrasportatori ed i tassisti che operano in Sardegna, data la drammatica condizione della rete stradale, i punti attribuiti sono trenta. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione ».

**7. 1.** Cuccu.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Per gli autotrasportatori che operano in Sardegna, data la drammatica condizione della rete stradale, i punti attribuiti sono trenta. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del pun-

teggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione ».

**7. 2.** Cuccu.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: « venti punti » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque punti » e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al comma 5 le parole: « venti punti » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque punti ».*

**7. 70.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli autisti dei TIR o veicoli ad essi equivalenti dispongono di un punteggio pari a quaranta punti. » e.*

**7. 105.** Giulio Conti.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli autisti dei TIR o veicoli ad essi equivalenti dispongono di un punteggio pari a trenta punti. » e.*

**7. 106.** Giulio Conti.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: « qualora la violazione sia stata commessa con veicoli per la cui conduzione è necessaria la patente di guida ai sensi dell'articolo 116 ».*

**7. 71.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. »

**7. 110.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quindici punti. »

**7. 72.** Albonetti.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quattordici punti. »

**7. 73.** Rognoni.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: « e giurisdizionali ammessi » sono inserite le seguenti: « ovvero sia concluso il procedimento giurisdizionale di primo grado ».

**7. 76.** Tuccillo, Pasetto, Realacci, Giachetti, Lusetti.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**7. 74.** Raffaldini.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica »

**7. 3.** Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi previsti dal comma 1-bis dell'articolo 201 il proprietario del veicolo per il quale sia stata rilevata l'infrazione è tenuto a comunicare, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale, il nominativo del trasgressore. In assenza di comunicazione da parte del proprietario del veicolo la decurtazione del punteggio di cui al comma 1 viene attribuita al proprietario medesimo. Qualora il proprietario del veicolo non sia

titolare di una patente di guida si provvede alla confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213. »

**7. 77.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4, al primo periodo, le parole: « dalle autoscuole ovvero » sono soppresse.

**7. 79.** Giulio Conti.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4, al primo periodo, le parole: « o privati » sono soppresse.

**7. 80.** Giulio Conti.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « organizzati dalle autoscuole » sono aggiunte le seguenti: « , dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri ».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**7. 82.** Giachetti, Tuccillo, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « organizzati dalle autoscuole » sono aggiunte le seguenti: « , dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**7. 81.** Carbonella, Tuccillo, Pasetto, Giachetti, Lusetti.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « trasporti terrestri, » sono inserite le seguenti: « è ripetibile ogni due anni e ».

**7. 78.** Giulio Conti.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con una reiterazione del beneficio che non superi la frequenza di due anni ».

**7. 84.** Giulio Conti.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c-bis).*

**7. 85.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:*

*c-ter)* al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « 5. La mancanza delle suddette violazioni per il periodo due anni determina l'attribuzione di cinque punti ».

**7. 86.** Rognoni.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:*

*c-ter)* al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti ».

**7. 11.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Nicotra, Ferro, Sardelli, Lezza, Lupi.

**(Approvato)**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:*

*c-ter)* al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancanza, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punto, entro il limite dei venti punti ».

**7. 4.** Cuccu.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:*

*c-ter)* al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punto, entro il limite dei venti punti ».

**7. 5.** Cuccu.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le disposizioni dell'articolo 72, comma *2-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto-legge, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

**7. 6.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le disposizioni dell'articolo 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

**7. 7.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 6.*

**7. 87.** Raffaldini.

*Al comma 6, sostituire le parole: 1° settembre 2003 con le seguenti: 1° settembre 2004.*

**7. 88.** Raffaldini.

*Al comma 6, sostituire le parole: 1° settembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2004.*

**7. 89.** Mazzarello.

*Al comma 6, sostituire le parole: 1° settembre 2003 con le seguenti: 1° marzo 2004.*

**7. 90.** Mazzarello.

*Al comma 7, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

**7. 91.** Duca.

*Al comma 7, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.*

**7. 92.** Mazzarello.

*Al comma 7, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° giugno 2004.*

**7. 93.** Raffaldini.

*Al comma 8, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

**7. 94.** Raffaldini.

*Al comma 8, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.*

**7. 95.** Rognoni.

*Al comma 8, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° giugno 2004.*

**7. 96.** Mazzarello.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Il comma 5 dell'articolo 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è soppresso.

**7. 97.** Rognoni.

**(Approvato)**

*Al comma 9, dopo le parole: n. 168, sono aggiunte le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: ; b) al secondo periodo, le parole: « sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, » sono sostituite dalle seguenti: « sulle strade statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, »;*

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* I comuni capoluogo di provincia, con ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le province, con delibera della giunta provinciale, possono disporre, per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 141, comma 9, 142, 143, 145, 146, 148 e per quanto previsto dalla lettera g), comma 1-bis, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'utilizzo o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1, sulle strade, o su tratti di esse, di rispettiva competenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C, D, E ed F, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*1-ter.* Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i provvedimenti di cui al comma 1-bis sono adottati previo parere favorevole della regione.

*9-ter.* Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole da: « diverse dalle autostrade » fino a « tratti di esse » sono sostituite dalle seguenti: « statali, o singoli tratti di esse, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1 ».

**7. 98.** Giachetti, Tuccillo, Pasetto.

*Al comma 9, dopo le parole: n. 168, sono aggiunte le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: b) al secondo periodo, le parole: « sulle strade di cui all'articolo 2,*

comma 2, lettere C e D,» sono sostituite dalle seguenti: «sulle strade statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C,»;

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le province, con delibera della giunta provinciale, possono disporre, per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 141, comma 9, 142, 143, 145, 146, 148 e per quanto previsto dalla lettera g), comma 1-*bis*, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'utilizzo o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1, sulle strade, o su tratti di esse, di rispettiva competenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C, D, E ed F, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*1-ter.* Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i provvedimenti di cui al comma 1-*bis* sono adottati previo parere favorevole della regione.

*9-ter.* Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole da: «diverse dalle autostrade» fino a «tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «statali, o singoli tratti di esse, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1».

**7. 99.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

*Al comma 10, sostituire la tabella allegata con la seguente:*

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Norma violata		Punti
Art. 40	Comma 10, lettera c)	3
	Comma 11	4
Art. 141	Comma 8	3
	Comma 9, primo periodo	4
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	4
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	4
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2
Art. 156	Comma 5	1
Art. 158	Comma 1, lettere g) e h)	1
	Comma 2	1
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	2
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1

	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 8	4
	Comma 9	3
Art. 173	Comma 3	3
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	4
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4

	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	6
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	6

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

**7. 20.** Lion. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:*

Art. 6	Comma 12	4
Art. 10	Comma 18	6
	Comma 22	4
	Comma 25 o 25-bis	4

*Conseguentemente, alla medesima tabella:*

*sostituire la voce Art. 146 con la seguente:*

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata	2
	Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	4
	Comma 3	5

*sostituire la voce Art. 189 con la seguente:*

Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 7	10
	Comma 9	2

**\*7. 22.** Osvaldo Napoli.

Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:

Art. 6	Comma 12	4
Art. 10	Comma 18	6
	Comma 22	4
	Comma 25 o 25-bis	4

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire la voce Art. 146 con la seguente:

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata	2
	Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	4
	Comma 3	5

sostituire la voce Art. 189 con la seguente:

Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 7	10
	Comma 9	2

**\*7. 23.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:

Art. 6	Comma 12	4
Art. 10	Comma 18	6
	Comma 22	4
	Comma 25 o 25-bis	4

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire la voce Art. 146 con la seguente:

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata	2
	Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	4
	Comma 3	5

sostituire la voce Art. 189 con la seguente:

Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 7	10
	Comma 9	2

**\*7. 120.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, premettere la seguente:

Art. 7	Comma 14 (ZTL, aree pedonali, corsie riservate)	2
--------	---	---

**7. 24.** Tocci.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 141, con la seguente:

Art. 141	Comma 8	2
	Comma 9, 2° periodo	10

**7. 121.** Tuccillo, Pasetto, Lusetti, Giachetti.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, sostituire le parole da:

	Comma 9, 3° periodo	10
--	---------------------	----

fino alla fine della tabella con le seguenti:

	Comma 9, 1° periodo	4
	Comma 9, 3° periodo	20
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	6
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	2
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	1
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	2
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	1
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1

	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 4	5
	Comma 5	5
	Comma 8	3
	Comma 9	5
Art. 173	Comma 3	4
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)	4
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	5
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	20
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	20

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria b o superiori, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano state commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Nel caso in cui un soggetto consegua patenti di categoria diversa da quella di cui è già titolare, il raddoppio della decurtazione si applica in riferimento alle violazioni commesse nella conduzione di veicoli per i quali è richiesta la categoria di patente conseguita successivamente.

**7. 21.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*La voce articolo 146 è modificata come segue:*

Norma violata		Punti
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 2, per le violazioni di cui all'articolo 40, comma 10, lettera c)	4
	Comma 3	6

**0. 7. 150. 1.** Lion, Zanella, Boato.

*Sostituire le voci della tabella allegata con le seguenti:*

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15 con riferimento al comma 2	3
	Comma 15 con riferimento al comma 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) ed h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10

	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 8 e 9	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

**7. 150.** La Commissione.**(Approvato)**

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, sostituire le parole:*

	Comma 9, 3° periodo	10
--	---------------------	----

*con le seguenti:*

	Comma 9, 3° periodo	20
--	---------------------	----

**7. 25.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata voce Art. 143, sostituire le parole:*

Art. 143	Comma 11	4
----------	----------	---

*con le seguenti:*

Art. 143	Comma 11	6
----------	----------	---

**7. 26.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 145 con la seguente:*

Art. 145	Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9	2
	Comma 10, con rif. al comma 5	4
	Comma 11	5

**7. 62.** Rognoni.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 146 con la seguente:*

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	1
	Comma 3	4

**7. 63.** Rognoni.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 146, sostituire le parole:*

	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
--	---	---

*con le seguenti:*

	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	1
--	---	---

**7. 27.** Duca.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 148 con la seguente:*

Art. 148	Comma 15 con riferimento al comma 2	3
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 15 con riferimento al comma 8	4
	Comma 16, terzo periodo	10

**7. 28.** Raffaldini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 149, sostituire le parole:*

Art. 149	Comma 4	3
----------	---------	---

*con le seguenti:*

Art. 149	Comma 4	2
----------	---------	---

**7. 29.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 149, sostituire le parole:*

	Comma 6	4
--	---------	---

*con le seguenti:*

	Comma 6	5
--	---------	---

**7. 30.** Duca.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 150, sostituire le parole:*

	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	4
--	--	---

*con le seguenti:*

	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	5
--	--	---

**7. 31.** Raffaldini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 152 con la seguente:*

Art. 152	Comma 3	1
----------	---------	---

**\*7. 32.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 152 con la seguente:*

Art. 152	Comma 3	1
----------	---------	---

**\*7. 33.** Lupi.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 153, sostituire le parole:*

Art. 153	Comma 10	3
----------	----------	---

*con la seguente:*

Art. 153	Comma 10	1
----------	----------	---

**7. 35.** Lupi.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 154, sostituire le parole:*

Art. 154	Comma 7	4
----------	---------	---

*con la seguente:*

Art. 154	Comma 7	5
----------	---------	---

**7. 36.** Raffaldini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:*

Art. 158	Comma 2, lettera d)	2
----------	---------------------	---

**7. 37.** Tocci.

*Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:*

Art. 158	Comma 2, lettera g)	2
----------	---------------------	---

**7. 38.** Tocci.

*Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:*

Art. 158	Comma 2, lettera h)	2
----------	---------------------	---

**7. 39.** Tocci.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 161, sostituire le parole:*

	Comma 4	2
--	---------	---

*con le seguenti:*

	Comma 4	1
--	---------	---

**7. 40.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 169, sopprimere le parole:*

	Comma 7	3
--	---------	---

**7. 41.** Raffaldini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente:*

Art. 172	Comma 4	5
	Comma 5	5
	Comma 8	3
	Comma 9	5

**7. 42.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente:*

Art. 172	Comma 8	3
	Comma 9	5

**7. 44.** Raffaldini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 172, sostituire le parole:*

Art. 172	comma 8	5
----------	---------	---

*con le seguenti:*

Art. 172	comma 8	2
----------	---------	---

**7. 43.** Lupi.

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 172, sostituire le parole:*

	comma 9	3
--	---------	---

*con le seguenti:*

Art. 172	comma 9	1
----------	---------	---

**7. 45.** Lupi.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 173 con la seguente:*

Art. 173	comma 3	2
----------	---------	---

**7. 46.** Lupi.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 177 con la seguente:*

Art. 177	Comma 5	5
----------	---------	---

**7. 47.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:*

Art. 186	Comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,1 grammi per litro)	5
	Comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,1 grammi per litro)	10
	Comma 7	10

**7. 48.** Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:

Art. 186	Comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,5 grammi per litro)	5
	Comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro)	10
	Comma 7	10

**7. 49.** Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 187 con la seguente:

Art. 187	Commi 7 e 8	20
----------	-------------	----

**7. 50.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art. 191, premettere le parole:

Art. 191	Comma 1	5
----------	---------	---

**7. 51.** Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 191, aggiungere le parole:

Art. 191	Comma 2	2
----------	---------	---

**7. 52.** Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 191, aggiungere le parole:

Art. 191	Comma 3	5
----------	---------	---

**7. 53.** Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 192, sostituire le parole:

Art. 192	Comma 6	3
----------	---------	---

con le seguenti:

Art. 192	Comma 6	1
----------	---------	---

**7. 54.** Lupi.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 192, sostituire le parole:

	Comma 7	4
--	---------	---

con le seguenti:

	Comma 7	20
--	---------	----

**7. 55.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sopprimere l'ultimo periodo.

\* **7. 56.** Cuccu.

Al comma 10, alla tabella allegata, sopprimere l'ultimo periodo.

\* **7. 122.** Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

**7. 58.** Lion. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 10, alla tabella allegata, ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

**7. 59.** Cuccu.

Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui un soggetto consegua patenti di

categoria diversa da quella di cui è già titolare, il raddoppio della decurtazione si applica in riferimento alle violazioni commesse nella conduzione di veicoli per i quali è richiesta la categoria di patente conseguita successivamente.

**7. 57.** Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.

*Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le violazioni commesse in zone del Paese dove le condizioni della rete stradale sono oggettivamente precarie, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono dimezzati.

**7. 60.** Cuccu.

*Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tenuto conto della precaria condizione della rete stradale sarda, per le violazioni commesse in Sardegna i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono dimezzati.

**7. 61.** Cuccu.

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

*10-ter.* I verbali di contestazione delle violazioni alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dalla presente legge, anche relativamente alla decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis del citato decreto legislativo, elevati il giorno 30 giugno 2003, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, sono annullate.

**7. 104.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

*Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

*10-ter.* Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano per le infrazioni commesse a decorrere dal 1° agosto 2003.

**7. 102.** Albonetti.

*Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

*10-ter.* Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano a decorrere dal 3 luglio 2003.

**7. 101.** Albonetti.

*Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

*10-ter.* La decurtazione del punteggio prevista nella tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata dal presente decreto-legge, si applica dal 2 luglio 2003.

**7. 100.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*10-ter.* Le sanzioni previste dal presente decreto-legge si applicano anche ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada.

*10-quater.* Al fine di cui al comma 10-ter viene istituita presso il CED Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'anagrafe, nella quale vengono annotate le infrazioni commesse, le relative decurtazioni di punteggio così come previsto dal presente decreto-legge.

**7. 10.** Ferro.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettano sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, viene istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che viene progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal codice della strada. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli agenti di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano commesso nell'arco di un anno di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

**7. 01.** La Commissione.

*(Approvato)*

**(A.C. 4118 — Sezione 6)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

in Sardegna, a causa della drammatica situazione della rete viaria, la pericolosità delle strade incide negativamente sui tempi di consegna delle merci rispetto alla viabilità nell'Italia peninsulare;

per gli autotrasportatori, un viaggio da Arzachena a Cagliari (circa trecento chilometri) seguendo rigorosamente i limiti di velocità (assai restrittivi data la pericolosità delle strade) ed i tempi di guida consentiti può durare un'intera giornata;

lungi dal rivendicare interventi che consentano tolleranza sulla velocità o sugli orari di guida, che inciderebbero sulla sicurezza non solo degli autotrasportatori ma anche di chi transita sulle strade, sarebbe opportuno ed urgente tenere in debita considerazione la particolare drammatica condizione della rete viaria dell'isola, sia per recuperare il maggior costo del trasporto delle merci sia nell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge in esame,

impegna il Governo

ad intervenire con assoluta urgenza per avviare in Sardegna i lavori che consentano di dotare l'isola di un'adeguata e sicura rete stradale;

a valutare la possibilità di estendere i benefici fiscali in materia di autotrasporto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, all'uso dei traghetti, al fine di abbattere le spese sostenute dagli autotrasportatori sardi i quali effettuano con regolarità servizi di trasporto da e per la Sardegna;

a prevedere, nell'applicazione delle sanzioni previste dalla tabella allegata al presente decreto-legge, una norma che non penalizzi ulteriormente gli autisti che operano in Sardegna.

9/4118/1. Cuccu.

La Camera,

premesso che:

la sicurezza sulle strade è una priorità al fine di evitare il tragico corol-

lario di morte che purtroppo si verifica quotidianamente sulle nostre arterie viarie;

la determinazione di nuovi limiti e nuove prescrizioni è funzionale a questo scopo ma deve tenere in debita considerazione anche la conformazione delle strade;

sulle strade extraurbane di collegamento a doppia carreggiata e doppia corsia vi sarebbe il limite di velocità 90 Km orari;

questo limite è però di volta in volta adeguato da parte dell'ANAS in considerazione della conformazione della strada interessata;

in alcune strade extraurbane di collegamento a doppia carreggiata e doppia corsia si trovano nello spazio di pochissimi metri dei limiti di velocità differenti che rischiano di provocare pericolo per chi percorre tali arterie;

la segnaletica molto spesso risulta non aggiornata determinando confusione per l'automobilista alle prese con i dubbi interpretativi del limite di velocità e quindi a rischio di sanzioni;

in molti casi si verifica che il limite di velocità è troppo basso rispetto anche ai 90 Km/h con ingorghi e rischio di intralcio al traffico pur in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a far sì che i gestori delle strade italiane, in particolar modo per quanto concerne le strade extraurbane a doppia carreggiata e doppia corsia anche senza spartitraffico, determinino limiti di velocità massima uniformi adeguando in maniera consequenziale la segnaletica stradale al fine di evitare rischi per la sicurezza degli automobilisti.

9/4118/2. Molinari, Pasetto.

La Camera,

premesso che:

è in corso un processo di modernizzazione legislativa del codice della strada con contemporaneo aumento della complessità e dell'intensità della circolazione stradale;

è opportuno offrire un sostegno agli utenti cosiddetti « deboli » delle strade, i pedoni e i ciclisti, utilizzatori delle forme più sane e civili di trasporto e insieme quelli più bisognose di appositi riguardi e considerazioni;

all'incrocio tra diversi tipi di circolazione, tranne pochissimi casi, è preferibile dare ai pedoni e ai ciclisti la possibilità di usufruire di passaggi pedonali e ciclabili;

purtroppo l'educazione stradale non è ancora tale che i passaggi pedonali siano luoghi sicuri, e anzi sono frequenti gli investimenti di pedoni e ciclisti;

a maggior garanzia della sicurezza sono necessari passaggi ampiamente segnalati e gestiti da impianti semaforici,

impegna il Governo

a provvedere affinché la legislazione regoli in modo più preciso e severo la circolazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclistici, in modo che i veicoli debbano rallentare, grazie ad adeguata segnaletica, in vista dei passaggi, dando sempre la precedenza agli utenti a piedi o in bicicletta;

a prevedere sanzioni adeguate, per i conducenti di veicoli, i pedoni e i ciclisti che non rispettino le norme relative agli attraversamenti;

a regolamentare il finanziamento da parte delle regioni, a favore dei comuni, della maggior parte del costo dell'installazione di semafori a richiesta in corrispondenza delle vie cittadine ad alta intensità di traffico.

9/4118/3. Buontempo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di comportamento nella circolazione stradale, introducendo modifiche al regime sanzionatorio in relazione alle violazioni ritenute più pericolose,

impegna il Governo

ad individuare alcune deroghe a tali norme per i medici che commettono le violazioni nell'esercizio delle proprie funzioni.

9/4118/4. Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che:

è necessario calibrare, in sede di conversione, qualunque intervento necessario alla compiuta attivazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, per assicurare la piena coerenza con aspetti pratici ed operativi non contemplati in precedenza, preso atto delle prevalenti finalità del decreto-legge, volte in particolare all'adozione di norme direttamente influenti sulla circolazione;

le disposizioni in esame hanno impatto su una vasta platea di soggetti e istituzioni;

esiste, quindi, l'esigenza, ai fini di chiarezza, di rivisitare numerose disposizioni che, se pure risalenti nel tempo, sono ancora vigenti e regolatrici di rapporti con enti ed organizzazioni,

impegna il Governo

ad una inequivoca riaffermazione della vigenza delle disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per quanto concerne il rapporto di non iscrizione al Pubblico registro automobilistico degli autoveicoli, ed in particolare delle

autoambulanze, con targa S.M.O.M. appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta.

9/4118/5. Di Luca.

La Camera,

premesso che:

nel codice della strada e, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, lo spazio dedicato alle biciclette in termini di segnaletica è limitato alla pista ciclabile con un essenziale corredo di cartelli e simboli;

del tutto assente è invece il concetto, e ovviamente la relativa segnaletica, dell'itinerario ciclabile ed è altresì assente il concetto della strada frequentata abitualmente da ciclisti per quanto riguarda i segnali di invito alla prudenza ed eventualmente di limitazione della velocità per gli automobilisti che incrociano o sorpassano le biciclette;

in molti paesi europei è invece ampiamente diffusa una specifica segnaletica per i percorsi ciclabili, con particolare attenzione percorsi destinati al turismo in bicicletta; detta segnaletica prevede le indicazioni di direzione per ogni itinerario, contrassegnato da una sigla di tipo alfanumerico o dal nome vero e proprio del percorso;

alcune amministrazioni locali hanno ovviato alla lacuna del codice della strada predisponendo indicazioni segnaletiche per gli itinerari ciclistici; tra queste si segnalano: la provincia di Torino con un segnale di direzione di colore blu integrato con il simbolo della bicicletta, il comune di Ferrara che utilizza sia i segnali turistici marroni sia il cartello triangolare di pericolo generico inserito in un pannello giallo riportante l'immagine di alcuni ciclisti e la scritta «itinerario ciclismo spor-

tivo » e la regione Veneto con la segnaletica destinata alla rete di itinerari ciclabili del territorio,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso opportune modifiche del regolamento di attuazione del codice della strada, il riconoscimento, la segnalazione e la classificazione degli itinerari ciclabili, anche non in sede propria, sia a livello locale che a livello nazionale;

ad attivarsi per rendere omogenea la segnaletica per il cicloturismo nel nostro Paese e, possibilmente, in tutti i paesi dell'Unione europea, in modo da facilitare la realizzazione della rete di itinerari cicloturistici europei previsti dal progetto denominato « Eurovelo », a cui l'Italia potrebbe contribuire con la rete di percorsi denominata « Bicalitalia », che rappresenta, di fatto, il più valido progetto attuativo della « rete nazionale di percorribilità ciclistica » prevista dalla delibera CIPE del 1° febbraio 2001 con cui è stato approvato il piano generale dei trasporti e della logistica.

9/4118/6. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,

considerato che per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente, risulta essenziale l'individuazione di una struttura unica di coordinamento presso la quale i rappresentanti degli organismi ai quali sono demandati i compiti di Polizia

stradale, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dell'ambiente, delle regioni e degli enti locali, dell'Anas, delle società concessionarie di autostrade, della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, delle associazioni dei genitori delle vittime della strada, delle associazioni ambientaliste e di quelle degli utenti e consumatori, possano proporre e coordinare le attività inerenti:

la raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale al fine di elaborarli per predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade;

il rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

la diffusione di informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

l'elaborazione e la diffusione, con cadenza mensile, dei dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

l'individuazione delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;

l'individuazione gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incendi stradali;

l'individuazione degli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;

l'individuazione di nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;

la realizzazione di campagne di educazione stradale e di comunicazione sui

rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;

l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza

impegna il Governo

ad attivarsi affinché presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia costituita al più presto la struttura di coordinamento predetta.

9/4118/7 (Nuova formulazione). Realacci, Pasetto, Giachetti, Tuccillo, Carbonella, Albonetti, Duca, Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene molte opportune misure per la lotta contro la violenza stradale;

considerato che, in particolare, le misure proposte incidono prevalentemente sulla circolazione stradale in ambito extraurbano o comunque sulle strade statali e sulle autostrade;

che nelle aree urbane si verifica il 70 per cento degli incidenti stradali, con il 70 per cento dei feriti ed oltre il quaranta per cento dei decessi;

che i Sindaci delle principali città italiane chiedono da tempo maggiori poteri per il contrasto del fenomeno dell'incidentalità, ad esempio sulla disciplina della sosta, quindi, sul contrasto della «sosta selvaggia», sull'accertamento con strumenti telematici delle principali infrazioni al codice della strada, sui procedimenti sanzionatori relativi alla violazione

delle regole di comportamento di cui al titolo V del codice della strada;

impegna il Governo

anche ricorrendo, ove possibile, all'esercizio della delega prevista dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, a provvedere affinché siano introdotte misure più efficaci di contrasto dell'incidentalità stradale in ambito urbano e siano attribuiti agli enti locali più incisivi poteri per la regolamentazione del traffico.

9/4118/8. Pasetto, Giachetti, Realacci, Tuccillo, Carbonella.

La Camera,

premesso che:

la introduzione della Patente a Punti richiede un complesso sistema di comunicazione e di archiviazione di dati per ogni singola patente, diffuso in tutto il paese;

questo sistema non può che utilizzare sistemi elettronici in grado di fornire un servizio rapido, sicuro ed efficiente con punti di raccolta delle informazioni in ogni comune e una rete di trasmissione atta a trasmettere la informazione ai centri omologati;

ad ogni infrazione è collegata una sanzione pecuniaria, che richiede la emissione di un apposito modulo di pagamento e la relativa riscossione, operazioni anch'esse diffuse su tutto il territorio nazionale;

è opportuna una qualche forma di trattamento dei dati finanziari collegati a tutto il processo;

Poste Italiane SpA è l'azienda pubblica presente in tutti i comuni italiani, è dotata di rete di trasmissione moderna ed efficiente e fornisce il servizio di riscossione e di trattamento dei dati finanziari in forma completa;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di assegnare a Poste Italiane la gestione del processo di

raccolta e di trasmissione delle informazioni relative ai punti collegati alle singole patenti e delle relative operazioni di riscossione delle sanzioni irrogate e di servizio finanziario collegato.

9/4118/9. Panattoni, Duca.

La Camera,

premessi che:

il sistema della sicurezza stradale è un sistema complesso, che non può essere affrontato solo dal versante del controllo e della punizione dei comportamenti dei soggetti coinvolti;

è necessario ed opportuno affrontare in modo sistematico il problema della sicurezza attiva degli autoveicoli, per migliorare in forma strutturale le prestazioni degli stessi al fine di aumentare i limiti di sicurezza;

è necessario ed opportuno con lo stesso fine migliorare il livello qualitativo delle infrastrutture stradali;

è necessario ed opportuno migliorare la qualità della segnaletica per evitare abusi a danno dei cittadini, ora estremamente onerosi;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di rendere obbligatorio l'uso sui veicoli di nuova costruzione di tutti gli strumenti riconosciuti utili ai fini del miglioramento della sicurezza attiva degli autoveicoli, quali i dispositivi anti bloccaggio, gli air bags, i segnalatori di posizione e di distanza dai veicoli che precedono, eccetera;

a valutare la necessità di rendere obbligatorio per i rifacimenti dei manti stradali che si rendono necessari per le normali operazioni di manutenzione l'uso di asfalti drenanti, onde rendere molto più sicura la guida in caso di pioggia;

a valutare la opportunità di rivedere completamente l'assegnazione delle responsabilità e i dati standard di riferi-

mento per la segnaletica stradale, onde evitare abusi ai danni degli utenti della strada, ora particolarmente onerosi non solo dal punto di vista monetario, ma anche ai fini della conservazione dei punti assegnati ad ogni patente, quali quelli derivanti dalla apposizione impropria di cartelli di limitazione della velocità a 20 o 30 km/ora del tutto ingiustificati o di limiti di 40 km/ora sui raccordi autostradali, non performabili se non con grave rischio per la sicurezza, dalla apposizione di cartelli di limitazione della velocità non in corrispondenza dei centri abitati, ma in coincidenza con i cartelli che delimitano i comuni, ad una più rigorosa disciplina della segnaletica orizzontale, quali ad esempio le linee continue per il divieto di sorpasso sistematicamente usate anche nelle zone discendenti degli incroci, eccetera;

a valutare la opportunità di regolamentare l'uso dei cosiddetti dissuasori in corrispondenza di zone sovente del tutto prive delle necessarie caratteristiche, che obbligano ad arrestare quasi l'autovettura per il superamento della barriera artificiale per evitare danni alle autovetture, che comunque vengono danneggiate dalla altezza sovente impropria di dette strutture.

9/4118/10. Adduce, Panattoni, Duca.

La Camera,

considerato che il clima del nostro paese ed in particolare delle regioni meridionali ed insulari, rende particolarmente disagiata e scomoda l'uso dei caschi protettivi per i motociclisti ed i ciclomotoristi e quindi ne scoraggia l'uso,

impegna il Governo

a definire in tempi brevi un tipo di casco per motociclista adatto al clima mediterraneo, facendo preliminarmente effettuare le necessarie ed opportune ricerche e sperimentazioni tecnologiche e di sicurezza.

9/4118/11. Germanà.

La Camera,

premessò:

che l'articolo 3 comma 8 del decreto legge n. 151, modificando il comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che durante la sosta il veicolo debba avere il motore spento;

considerato:

che la norma è opportuna al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico soprattutto in ambito urbano;

che vi sono diverse tipologie di veicoli che svolgono il loro ciclo produttivo durante la sosta quali le autogrù per il montaggio di elementi strutturali, i veicoli con piattaforme di lavoro aereo, gli auto spurgo, le autobetoniere eccetera;

che per lo svolgimento di tale attività è necessario mantenere in funzione il motore di trazione il quale è utilizzato quale forza motrice dei dispositivi installati;

che lo svolgimento delle attività lavorative avviene anche in ambiti urbani aperti al pubblico transito e non solo in cantieri ed aree non soggette al pubblico transito;

impegna il Governo

e per esso i ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti ad emanare una specifica istruzione con la quale si definisca la fattispecie della « sosta » escludendo da essa tutti quei veicoli, provvisti di specifica attrezzatura alimentata dal motore di trazione, che svolgono l'attività anche senza circolare su strada.

9/4118/12. Ghiglia, Bornacin.

La Camera,

premessò che:

l'Italia è l'unico paese europeo a non utilizzare le competenze degli psicologi nella valutazione delle attitudini alla guida;

negli altri paesi gli psicologi vengono utilizzati sistematicamente nel « *driver improvement and rehabilitation* » ossia nel miglioramento e nella riabilitazione dei conducenti che hanno commesso infrazioni tali da far perdere punti secondo le procedure che verrebbero inserite in relazione alla patente a punti;

impegna il Governo

ad utilizzare tali figure professionali nelle commissioni mediche e nel comitato tecnico di cui all'articolo 119 del nuovo codice della strada.

9/4118/13. Meroi, Bornacin.

La Camera,

premessò che:

il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato istituito dalla legge numero 144 del 17 luglio 1999, che ne definisce gli obiettivi e le caratteristiche di base;

il Piano è finalizzato a creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il drammatico tributo di vittime imposto quotidianamente dagli incidenti stradali;

i principi generali e le linee guida del Piano nazionale della sicurezza stradale indicano:

a) i principi da assumere a riferimento per l'elaborazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

b) i campi di intervento prioritari;

c) le linee di azione;

d) le misure da adottare per verificare e migliorare l'efficacia del Piano;

e) le strutture e gli strumenti a supporto della gestione;

impegna il Governo:

a voler menzionare al paragrafo 2.4.3 pagina 118, delle Azioni Prioritarie, una

indagine italiana, del 2001, condotta dal prof. Franco Ferrillo e il dott. Sergio Garbarino con il contributo del Centro dei disordini del sonno DISMR dell'Università di Genova, che evidenzia tra le cause degli incidenti stradali la sonnolenza. Nel Piano nazionale della sicurezza stradale si fa riferimento solo ad una indagine epidemiologica inglese del 1992. La necessità di menzionare questo lavoro sta non solo nel valorizzare uno studio italiano, ma anche la possibile perdita di finanziamenti della Comunità europea per indagini di questo tipo.

9/4118/14. Bornacin.

La Camera,

esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada;

premesso che:

la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, prevede l'applicazione del regime agevolativo per i veicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i trenta anni, di particolare interesse storico e collezionistico, individuati rispettivamente dall'Automotoclub storico italiano (ASI) e dalla Federazione motociclistica italiana (FMI);

in ordine alla compilazione degli elenchi riportanti i suddetti autoveicoli, l'ASI avrebbe « derogato » dalle indicazioni date dal Ministro delle finanze, pretendendo di subordinare l'iscrizione ai suddetti elenchi al proprio regolamento interno, assumendo un potere certificatorio che esula dalle specifiche competenze « squisitamente tecniche »;

con nota del 21 giugno 2001, l'Agenzia delle entrate evidenzia che il comma 2 dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 « non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio e certificatorio e, che, pertanto, non è prevista la presentazione all'ASI o ad altro registro storico di alcuna domanda o richiesta per il riconoscimento dello specifico regime di favore »,

chiedendo la predisposizione di atti a contenuto generale, per l'elenco delle tipologie degli autoveicoli in parola, indipendentemente dallo stato di conservazione;

è da rilevare, inoltre che il consiglio federale dell'ASI, con recente circolare pretenderebbe quote associative pregresse non versate, in base alla vecchia legge n. 53 del 1983, oramai superata dalle nuove norme in quanto i soci avrebbero, secondo l'ASI, tutto l'interesse a rinnovare « la tessera », in considerazione del rapporto che esisterebbe tra la « continuità associativa e il mantenimento dei benefici di cui alla legge n. 53 del 1983 »;

considerato che altri registri storici, come quello della FIAT, concordano nell'affermare che l'esenzione prevista dalla citata legge n. 53 del 1983 riguarda il bene e non il soggetto in quanto iscritto;

valutato che le attuali norme fiscali sulle esenzioni dalla tassa di possesso, sono innovative rispetto a quelle precedenti, in quanto non prevedono alcuna « iscrizione » a registri, ma il semplice « inserimento » in una lista, sulla base di parametri storici, estetici, etici e sociali;

tenuto conto che l'ASI richiamando il proprio regolamento tecnico il quale prevede l'esame e l'accertamento dei singoli veicoli, pone condizioni che non sono previste dal comma 2 della legge 342 del 2000;

invita il Governo

a procedere ad individuare misure urgenti che possano dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel comma 2, dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 anche al fine di evitare l'aumento dei ricorsi alle commissioni tributarie determinando contenziosi che non potranno essere facilmente gestiti dalle amministrazioni locali;

a valutare l'opportunità di incaricare altri registri, in grado di offrire uguali garanzie di approfondimento scientifico e di qualità tecnica, per la compilazione e

l'aggiornamento di una lista dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, così come previsto dal comma 2, dell'articolo 63 della legge 342 del 2000.

9/4118/**15**. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada il cui obiettivo principale e prioritario è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità dei cittadini;

premesso che:

i fatti di cronaca riportano con sempre maggiore frequenza notizia di extracomunitari responsabili di incidenti stradali mortali;

le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane;

l'articolo 135 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che i conducenti con patente o permesso internazionale rilasciato da uno stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno;

alcuni Stati esteri non appartenenti alla CE hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte anche dall'Italia in base alle quali chi acquisisce la residenza anagrafica nel nostro paese può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo Stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria, senza dover sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 del nuovo codice della strada e con il solo accertamento dei requisiti psico-fisici;

se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito

anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equivalente;

impegna il Governo

affinché, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, venga introdotto per gli extracomunitari provenienti da paesi che non hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e titolari di patente o di permesso internazionale l'obbligo, entro sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, di svolgere gli esami al fine di acquisire la patente di guida italiana.

9/4118/**16**. Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada il cui obiettivo principale e prioritario è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità dei cittadini;

premesso che:

il comma 3, dell'articolo 116 del nuovo codice della strada, stabilisce che la patente di guida di categoria B abilita alla conduzione di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;

il limite dei 3,5 tonnellate non ha più senso in considerazione del fatto che ad esempio per quanto concerne i veicoli adibiti a turismo itinerante i costruttori degli stessi per poter rispettare il suddetto limite sono costretti ad alleggerire la scocca rendendo in tal modo il mezzo molto meno sicuro;

nel caso di autoveicoli a quattro ruote motrici, di massa ingente, ma particolarmente idonei al traino, si verifica l'assurda situazione che il rimorchio deve essere di peso del tutto inferiore alle possibilità dell'autoveicolo trainante allo scopo di non superare la soglia complessiva di 3,5 tonnellate;

di contro vi sono autoveicoli leggeri che possono trainare pesi notevoli, pur rimanendo entro la soglia prevista, ma in condizioni di sicurezza molto precarie;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa.

9/4118/**17**. Caparini, Gibelli, Luciano Dussin.

La Camera,

esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada il cui obiettivo principale e prioritario è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità dei cittadini;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 come convertito e modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, consente l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle autostrade, strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto del prefetto;

in riferimento al suddetto articolo è stata emanata la direttiva del Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza del 2 ottobre 2002, la quale al paragrafo 4 stabilisce la necessità di informare gli utenti della strada dell'instal-

lazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo di cui sopra;

considerato che ancora ad oggi si ravvisa un uso distorto dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico;

impegna il Governo

ad attuare le opportune iniziative affinché l'uso dei suddetti dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico siano utilizzati come strumenti di deterrenza e non come strumento improprio di prelievo fiscale.

9/4118/**18**. Parolo, Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

La Camera,

premesso che:

la moltitudine di dispositivi luminosi di pericolo su strade ed autostrade, in particolare per la segnalazione di curve o incroci pericolosi, cantieri di lavoro, attraversamenti pedonali, eccetera, non sono attualmente omogenei sia in termini di dimensioni e di colori ed inoltre molto spesso emettono una luce poco visibile;

è necessario incrementare la sicurezza degli utenti della strada e di coloro che lavorano in presenza di eventuali cantieri stradali;

negli ultimi tempi è considerevolmente aumentata la frequenza di interventi manutentivi sulla rete stradale/autostradale con conseguente maggiore esposizione ai pericoli;

le statistiche evidenziano che in un caso su tre la causa degli incidenti non è l'eccesso di velocità ma, come evidenziato dal rapporto 2003 Aci-Istat, il 32 per cento degli incidenti stradali è causato da «inconvenienti di circolazione concomitanti». Ovvero dalle infrastrutture inadeguate: svincoli repentini, cuspidi pericolose, cartelli nascosti dagli alberi e dalle curve, tracciati a serpente, pavimentazione a scalini, eccetera, eccetera;

il rischio di incidenti di notte è di 2-3 volte superiore a quello di giorno;

esiste una Norma nazionale italiana, la EN 12352 che ha come oggetto i requisiti dei dispositivi luminosi di pericolo che sono utilizzati per dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada con specifica esclusione dei semafori;

impegna il Governo

al recepimento della norma UNI EN 12352 entro 120 giorni con emanazione di un regolamento di attuazione o con approvazione di uno specifico disciplinare tecnico contenente le indicazioni sull'utilizzo della segnaletica luminosa in riferimento alla tipologia di strade.

9/4118/**19**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Paroli, Milanato, Fratta Pasini.

La Camera,

in relazione:

al provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, nonché a preservare l'incolumità dei cittadini/utenti, preso atto del diffondersi dell'installazione nei veicoli di apparecchiature audiovisive che possono costituire elemento di "distrazione" del conducente aumentando il rischio di incidentalità stradale,

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad un corretto utilizzo delle suddette apparecchiature che se poste nella parte anteriore del veicolo vengano disattivate automaticamente nel momento in cui l'auto si mette in movimento.

9/4118/**20**. Tidei.

La Camera,

premesso che:

esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: « Modifiche ed integrazioni al codice della strada », valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, e tenuto conto del processo di riorganizzazione e automazione nell'accesso alla rete autostradale che porterà a probabili esuberi di personale attualmente impiegato in tali attività, al fine di offrire un ausilio all'attività delle forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza autostradale,

impegna il Governo

a dare attuazione al protocollo di intesa sottoscritto nel 1998 tra il Ministero dell'interno e l'AISCAT (Associazione italiana società autostradali), al fine di utilizzare in qualità di *Ausiliario alla viabilità autostradale* il personale dipendente delle società autostradali che si dovesse rendere disponibile in seguito al richiamato processo di riorganizzazione.

9/4118/**21**. Duca.

La Camera,

premesso che:

esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, evidenziata a tal fine la rilevanza di una corretta e costante manutenzione della rete stradale e autostradale,

impegna il Governo

ad evidenziare già in sede di presentazione della Finanziaria le opportune risorse per sostenere il piano di manutenzione ordinario e straordinario della rete autostradale già approvato da tempo.

9/4118/**22**. Raffaldini.

La Camera,

premessi che:

esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, evidenziata l'incidenza dei fattori climatici sulla sicurezza stradale con particolare riguardo ad alcune aree geografiche del nostro paese,

impegna il Governo

a individuare misure per la messa in sicurezza delle strade, nonché misure volte all'installazione di sistemi antinebbia per quanto riguarda la rete stradale ed a ottenerne l'adozione di tali dispositivi sulla rete autostradale.

9/4118/**23**. Mazzarello.

La Camera,

premessi che:

esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: « Modifiche ed integrazioni al codice della strada », valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, rilevata la necessità di opportune sedi e modalità di coordinamento dell'attività dell'amministrazione preposta a compiti di sicurezza stradale,

impegna il Governo

ad istituire una struttura avente compiti di raccolta e di elaborazione dei dati sugli incidenti stradali e sul traffico, allo scopo di fornire ai cittadini e alle imprese tempestivamente informazioni relative all'efficienza e alla sicurezza della rete stradale (e alla possibilità di fruizione dei percorsi viari), nonché alle amministrazioni competenti (ed enti locali) per l'adozione di adeguate misure volte alla prevenzione e alla sicurezza.

9/4118/**24**. Rognoni.

La Camera,

premessi che:

esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale,

impegna il Governo,

ad assumere iniziative che favoriscano consulte per la sicurezza stradale in particolare presso gli Enti locali (regioni, province, comuni) per sviluppare un maggiore impegno sulla sicurezza stradale nel territorio.

9/4118/**25**. De Luca.

La Camera,

premessi che:

esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale per ridurre il drammatico costo umano e sociale troppo pesante e l'incidenza sulla sanità e sulla spesa pubblica,

impegna il Governo

ad assumere iniziative idonee ad impegnare maggiori risorse e mezzi per la prevenzione degli incidenti stradali.

9/4118/**26**. Albonetti.

La Camera,

premessi che:

esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di

accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale,

impegna il Governo

affinché vengano individuate anche nel DPEF risorse significative per il finanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale.

9/4118/27. Susini.

La Camera,

ricordato che la gran parte degli incidenti stradali, e tra questi molti di quelli mortali, avvengono in territorio urbano, in corrispondenza degli incroci;

constatata la pericolosità dagli incroci a raso regolati da semafori — o segnali di precedenza — che non vengono considerati a sufficienza o risultano ingannevoli, specie la notte;

rilevata la maggior sicurezza, minore incidentalità e mortalità, della canalizzazione del traffico attraverso vie rotatorie;

impegna il Governo

a regolamentare e promuovere, anche finanziariamente — presso le regioni, le provincie e i comuni — la risistemazione dei piani stradali per sostituire gli incroci diretti a raso regolati da semaforo o segnali di stop, con rotatorie.

9/4118/28. La Grua, Buontempo.

La Camera,

considerato che:

è assolutamente inaccettabile quanto settimanalmente avviene sulle nostre strade: decine di morti, feriti, cittadini che per tutta la vita porteranno le conseguenze di tali incidenti, costi altissimi per il servizio pubblico, disagio sociale per le vittime;

tutto ciò impone l'attivazione di misure concrete e alternative atte a porre freno a questo terribile fenomeno;

l'Italia, paese con il più elevato numero di veicoli pro capite (715 veicoli per 1000 abitanti), risulta essere tra gli Stati europei che nell'ultimo periodo hanno registrato i minori progressi nel miglioramento della sicurezza stradale anche a causa di un'altissima densità di veicoli: 20.800 per 100 chilometri;

una recente indagine conoscitiva presentata al Parlamento rileva quale principale causa di incidenti mortali l'ineadeguata velocità annessa a scarse capacità di guida del conducente, disattenzione nella guida, rete viaria al di sotto delle medie europee per qualità e caratteristiche strutturali e di estensione;

il tasso di mortalità registrato dall'ISTAT nel 2000 e riferito all'Italia (Tabella decennio 1990-2000) è pari a 11,6 morti ogni 100 mila abitanti, vale a dire 6400 morti, un valore numerico che, calcolando i decessi successivi agli incidenti, sale a più di 8000 morti ogni anno;

il presente ordine del giorno intende stimolare il Governo a promuovere un'iniziativa di « comunicazione visiva » ad integrazione di quanto previsto dal codice della strada mediante apposita segnaletica che ricordi all'utenza stradale la « storia » dei tratti autostradali e delle reti viarie extraurbane ed urbane, evidenziando mediante specifiche colorazioni della segnaletica il diverso grado di attenzione con cui l'utente deve affrontare il percorso, nonché utilizzando scritte chiare e leggibili che indichino il numero di incidenti occorsi negli ultimi cinque anni sul tratto stradale in questione, specificando il numero delle vittime e dei feriti;

finalità dell'ordine del giorno è offrire un ulteriore e sinergico contributo alle misure di riforma del codice della strada presentato dal Governo ed in approvazione in data odierna in Parlamento, così da invertire un trend da svariati anni negativamente stabilizzatosi e solo recen-

tissimamente mutato in senso positivo con l'applicazione delle norme del decreto-legge in approvazione;

impegna il Governo:

ad integrare la segnaletica, al fine della prevenzione degli incidenti stradali, con una apposita segnaletica con evidenza diurna e notturna in grado di attivare negli utenti della rete stradale un livello di attenzione e di vigilanza nei confronti degli eventuali rischi e dell'accertamento e mantenimento di ottimali condizioni di visibilità;

a provvedere affinché la segnaletica venga installata su tratti autostradali, su strade nazionali, regionali, provinciali, comunali, extraurbane e urbane, e venga realizzata con cartelli di adeguate dimensioni recanti informazioni sul grado di pericolosità del tratto, sulle eventuali zone a rischio nonché sul numero di incidenti stradali verificatisi nel tratto stesso nel quinquennio precedente corredato dall'indicazione del relativo numero dei feriti e dei morti;

a provvedere affinché la segnaletica stradale venga realizzata con cartelli di diversi colori in base al grado di pericolosità del tratto stradale e del numero di incidenti e di vittime verificatisi, nel medesimo tratto, secondo la seguente classificazione: Blu, strade e autostrade con un lieve grado di pericolosità; Verde: strade e autostrade con un medio grado di pericolosità; Giallo: strade e autostrade con notevole grado di pericolosità; Rosso: strade e autostrade con elevato grado di pericolosità;

a promuovere un'informazione permanente sulle condizioni di viabilità e visibilità agli utenti della strada attraverso il sistema radiofonico utilizzando apposite frequenze su scala regionale e locale, per i tratti delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio.

9/4118/**29**. Daniele Galli, Zanetta, Rosso, Campa, Perrotta, Santori, Tarditi, Ga-

ragnani, Didonè, Di Teodoro, Milanato, Saro, Dorina Bianchi, Lo Presti, Lucchese, Mario Pepe, Oricchio, Collavini, Cuccu, Perlini, Bornacin.

La Camera,

considerando positivamente ogni provvedimento che tutela la sicurezza del cittadino sulla strada ritiene essenziale che tale sicurezza sia commisurata a sanzioni che tengano conto della effettiva gravità della infrazione commessa e del danno recato ad altri; in tal senso valutando positivamente gli emendamenti approvati dalla Commissione competente invita il Governo ad emanare provvedimenti atti soprattutto a prevenire con misure ad hoc eventuali infrazioni prima di passare alla repressione pura e semplice.

In particolare in sede di direttiva alle forze dell'ordine incaricate dell'applicazione del codice della strada, si auspica che siano adeguatamente considerate circostanze di tempo e di luogo che possono costituire legittime attenuanti del comportamento dell'autista evitando sanzioni draconiane prive dei necessari presupposti.

9/4118/**30**. Garagnani, Carlucci, Santuzzi, Licastro Scardino, Leccisi, Mauro, Scherini, Osvaldo Napoli, Lupi, Verro.

La Camera,

in relazione al disegno di legge n. 4118

impegna il Governo

a far sì che i centri di mobilità esistenti sul territorio nazionale vengano sempre più utilizzati per la verifica delle capacità di guida sia delle persone disabili che non.

9/4118/**31**. Battaglia, Giacco, Duca, Gasperoni, Capitelli.

La Camera,  
in relazione al disegno di legge  
n. 4118

impegna il Governo

ad emanare norme che consentano e facilitino l'installazione di semafori sonori per agevolare le persone non vedenti.

9/4118/**32**. Giacco, Duca, Battaglia, Gasperoni, Capitelli.

La Camera,  
in relazione al disegno di legge  
n. 4118

impegna il Governo

ad attuare quanto previsto dall'articolo 2 al punto zz della legge n. 85 del 22 marzo 2001.

9/4118/**33**. Gasperoni, Giacco, Battaglia, Duca, Capitelli.

La Camera,  
in relazione al disegno di legge  
n. 4118

impegna il Governo

ad attuare nella sua totalità l'allegato terzo della direttiva CEE 91/439 recepita con decreto del ministro dei trasporti dell'8 agosto 1994.

9/4118/**34**. Capitelli, Giacco, Duca, Battaglia, Gasperoni.

La Camera,  
premessi che:

il comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 prevede che sia i soggetti pubblici

che quelli privati possano svolgere i cosiddetti corsi di recupero per i punteggi decurtati;

considerato che

l'ampia rosa di sanzioni che determina la decurtazione del punteggio della patente congiuntamente all'intendimento di voler applicare correttamente le norme contenute nel codice della strada, farà sì che a tali corsi parteciperà una elevata quota di cittadini

impegna il Governo

a regolamentare con proprio decreto modalità e prezzi di tali corsi al fine di evitare che il recupero dei punteggi possa di fatto divenire estremamente costoso per i cittadini che in molti casi vedono legato il proprio reddito alla patente di guida e a specificare che tra i soggetti che possono svolgere tali corsi vi devono essere i soggetti di cui all'articolo 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

impegna altresì il Governo

ad attribuire agli enti locali, anche in convenzione con associazioni di categoria, la facoltà di svolgere corsi di recupero finalizzati alla convalida della patente.

9/4118/**35**. Tocci, Pasetto, Tuccillo, Giachetti, Lusetti, Carbonella.

La Camera,

premessi che:

le infrazioni alle norme contenute nel codice della strada rappresentano una quota consistente del numero degli incidenti che annualmente si verificano sulle nostre strade;

considerato che

il potenziamento dei controlli, rendendo meno aleatorie le contravvenzioni

in caso di infrazioni, risulta di notevole impatto sui comportamenti di guida scorretti;

impegna il Governo

ad autorizzare un incremento di spesa per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per le attività della polizia stradale e dell'Arma

dei carabinieri volte alla prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, nonché per rimediare all'ingiustificabile sottorganico del 10 per cento di cui è caratterizzata la pianta organica della polizia stradale.

9/4118/**36**. Tuccillo, Pasetto, Realacci, Carbonella, Giachetti, Lusetti.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Inserimento nell'elenco delle priorità europee della realizzazione del corridoio Adriatico – Corridoio n. 8)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

le ripetute assicurazioni fornite dai vari esponenti politici e di Governo circa l'inserimento del « Corridoio n. 8 » nei grandi progetti finanziati dall'Unione europea mostrano, allo stato attuale, la loro assoluta infondatezza;

alle certezze espresse su tale argomento dal Sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, onorevole Guido Walter Viceconte, agli auspici esternati a Tirana dal Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini, fanno da contrappeso le dichiarazioni rilasciate dall'ex Commissario europeo Van Miert, che ha escluso simile evenienza;

abbiamo oggi la certezza, invece, che il corridoio adriatico non è incluso nei 22 progetti strategici dell'Unione europea, almeno sino al 2020, avendo il Governo italiano sciolto l'opzione sul « Corridoio n. 5 » e sul ponte sullo stretto di Messina;

l'allarme lanciato in tempi non sospetti – sul rischio che potesse accadere quanto poi verificatosi – è stato interpretato dagli esponenti della maggioranza come frutto di mera forzatura politica delle forze di opposizione;

il danno per il Sud rischia di essere incalcolabile. Mentre il progetto del ponte sullo stretto è quasi cosa interna, il mancato inserimento del « Corridoio n. 8 » affossa le speranze del Mezzogiorno ed in particolare della Puglia, vero punto di snodo nei rapporti commerciali con i Paesi dei Balcani, con i quali, tra l'altro, abbiamo assunto impegni precisi sull'immigrazione: impegni, peraltro, da questi Paesi sempre rispettati;

si pone ancora una volta il problema del ruolo e del peso che tutte le forze istituzionali e parlamentari pugliesi e meridionali intendono esercitare a difesa degli interessi della comunità rappresentata, tenendo conto, tra l'altro, che la realizzazione del « Corridoio n. 8 » risponde agli interessi non solo del Mezzogiorno, ma dell'intero Paese, che ha già inserito nel piano generale dei trasporti e della logistica la realizzazione del corridoio adriatico e del progetto « autostrade del mare » –:

se non ritengano nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea di assumere tutte le iniziative opportune perché la realizzazione del corridoio adriatico (« Corridoio n. 8 ») sia inserito nell'elenco delle priorità infrastrutturali europee.

(2-00850) « Carbonella, Angioni, Cardinale, Carra, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Di Gioia, Dui-lio, Folena, Frigato, Fusillo, Iannuzzi, Intini, Loiero, Mantini, Marini, Mattarella, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Mi-

lana, Montecuollo, Ostilio, Luigi Pepe, Pisicchio, Pistelli, Potenza, Ranieri, Rutelli, Sgobio, Tanoni, Abbondanzieri, Bimbi, Bindi, Boato, Bogi, Bonito, Bressa, Caldarella, Camo, Cialente, Duca, Fanfani, Fistarol, Franceschini, Gasperoni, Lolli, Luongo, Monaco, Panattoni, Parisi, Reduzzi, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruta, Sasso, Sinisi, Trupia, Vendola, Verneti, Volpini, Zannotti, Zunino ».

(9 luglio 2003)

**(Sezione 2 – Iniziative per prevedere l'esenzione di qualsiasi onere economico per la revisione straordinaria del porto d'armi)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute e dell'interno, per sapere – premesso che:

è indubbio che episodi di sangue causati dall'uso volontario di armi, come è accaduto per i gravi episodi di Aci Trezza e di Milano, giustificano una maggiore attenzione delle strutture preposte al rilascio del porto d'armi, per stabilire se i titolari siano nelle condizioni psico-fisiche ottimali per detenerne una;

con circolare del 9 maggio 2003 del Ministro interpellato, si esplicita la volontà di porre maggiore attenzione alla questione del rilascio del porto d'armi e viene disposta una « revisione straordinaria delle licenze già rilasciate, con puntuale verifica dei presupposti chiedendo anche ai titolari di licenze con validità pluriennale di esibire, entro un termine congruo, se non già fatto nei dodici mesi precedenti, una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi », che provenga dai medici indicati dalle

disposizioni vigenti e che risponda compiutamente alle verifiche richieste dal decreto del Ministro della sanità del 28 aprile 1998;

una circolare non ha rango normativo e nello specifico la circolare del 9 maggio 2003 non procede a chiarimenti in merito alla legislazione vigente, ma al contrario incide, modificandole, su disposizioni normative stabilite con legge;

in particolare, nel provvedimento indirizzato a prefetti e questori si attira l'attenzione sulla necessità di verificare « l'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti » e di provvedere « con scrupolosità e completezza agli accertamenti medici per consentire all'organo sanitario di dare esautiva certificazione »;

con successiva circolare del 20 maggio 2003 del Ministro interpellato, si precisa che il certificato medico richiesto per la revisione straordinaria del porto d'armi deve essere esente da imposta di bollo;

la revisione straordinaria rappresenta una spesa imprevista per i cittadini –:

se non sia opportuno prevedere (anche a causa dello strumento « giuridico » scelto), attraverso accordi interministeriali, l'esenzione per questa revisione straordinaria del porto d'armi di qualsiasi onere economico a carico del cittadino.

(2-00821) « Guido Giuseppe Rossi, Bricolo, Luciano Dussin, Daniele Galli, Airaghi, Angelino Alfano, Arnoldi, Arrighi, Ascierio, Baldi, Emerenzio Barbieri, Bianchi Clerici, Dorina Bianchi, Butti, Campa, Cè, Giorgio Conte, Cosentino, Cossa, Costa, Cozzi, Crosetto, Di Luca, Di Teodoro, Di Virgilio, Didonè, Giuseppe Drago, Guido Dussin, Falanga, Fallica, Fontanini, Gi-

belli, Grillo, Lainati, Anna Maria Leone, Lisi, Lorusso, Lucchese, Lussana, Maninetti, Martinelli, Francesca Martini, Menia, Mereu, Moretti, Moroni, Osvaldo Napoli, Nicotra, Onnis, Palma, Paroli, Patria, Peretti, Perlini, Rizzi, Sergio Rossi, Rosso, Saglia, Sardelli, Stradella, Strano, Tarditi, Vascon, Alfredo Vito, Zanetta, Zeller, Zorzato ».

(1° luglio 2003)

**(Sezione 3 - Utilizzo degli animali a fini sperimentali)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:

il 30 maggio 2002, in seguito a un controllo della polizia stradale in località Fortezza, in prossimità del valico italo-austriaco del Brennero, veniva fermato un *camion* con 56 cuccioli di cane di razza *beagle*, provenienti dall'allevamento Morini di S. Polo d'Enza di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo, in Germania, dove sarebbero stati sottoposti a vivisezione per esperimenti scientifici. Gli animali venivano trasportati in gabbie anguste, senza che sussistessero le condizioni igienico-sanitarie necessarie e senza che il conducente disponesse dell'autorizzazione prevista dalla legge per il trasporto di animali vivi; al momento del sequestro, i cuccioli presentavano evidenti segni di malnutrizione e risultavano non sverminati;

secondo quanto denunciato dall'associazione animalista *Peta*, l'episodio del 30 maggio 2002 non sarebbe isolato: la ditta Morini è titolare del più grande allevamento italiano di animali per vivisezione e da anni varie associazioni ambientaliste

denunciano le condizioni in cui gli animali vi vengono custoditi. Gli stabilimenti della Morini ospitano attualmente cani di razza *beagle*, oltre a centinaia di altri animali destinati ad essere sottoposti a vivisezione, ovvero a esperimenti di tipo comportamentale, neurologico, di fisiologia o di tossicologia, che possono comportare gravi sofferenze e forte angoscia;

il 27 febbraio 2003 sono stati fermati a Fiumicino 16 *beagle*, provenienti da un allevamento di North Rose (New York) e destinati ad una ditta farmaceutica di Pomezia per la sperimentazione animale. Giunti a Fiumicino, con un volo della Delta proveniente da New York, erano accompagnati da un certificato datato 19 febbraio 2003;

secondo fonti del ministero della salute, i laboratori autorizzati a realizzare la sperimentazione animale sono circa 700 in Italia, di questi 233 hanno dichiarato, nel 2000, al ministero di fare esperimenti;

in Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato principalmente dal decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva Cee n. 86/609 e dalla legge n. 413 del 1993, « Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale » -:

quali siano i dati in possesso del Governo in ordine ai fatti in oggetto;

se non ritenga opportuno predisporre adeguate ispezioni nei canili privati e convenzionati per chiarire quanto accade ed impedire che si verificano casi analoghi a quelli citati, tenendo in considerazione il fatto che in molti Paesi stranieri le norme sulla vivisezione non sono rigide come nel nostro;

se non ritenga opportuno effettuare accertamenti nei centri in cui viene praticata la sperimentazione animale, intensificando le azioni di sorveglianza degli animali stabulati, verificando, in particolare, l'esistenza e la completezza della necessaria documentazione relativa agli animali stessi (provenienza, idoneità fisica, assistenza veterinaria ed altro);

se non ritenga opportuno effettuare, presso i laboratori in cui viene praticata la sperimentazione animale, gli opportuni controlli circa l'effettivo numero degli animali presenti e verificare la corretta compilazione e l'aggiornamento dei registri;

se non ritenga opportuno realizzare un controllo delle autorizzazioni alla sperimentazione animale e della loro scadenza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 7, commi 2 e 3, e articoli 8 e 9, e, in caso affermativo, quanti e quali siano i laboratori che lavorano con permessi regolari e quanti e quali risultassero lavorare con permessi scaduti;

quali dati siano in possesso del Governo circa le comunicazioni che i laboratori autorizzati sono tenuti a dare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 7, comma 1, riguardo agli esperimenti su animali che stanno svolgendo oppure hanno svolto, e, in caso non sia avvenuta alcuna comunicazione, se non ritenga opportuno predisporre adeguati controlli;

se non ritenga opportuno realizzare controlli delle condizioni degli stabulari, affinché siano garantiti i requisiti sanitari ed il benessere animale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 5, e se tali controlli possano essere estesi anche nelle università, in particolare nei singoli istituti e/o dipartimenti di qualsiasi orientamento scientifico;

come si debba intendere e a cosa si riferisca il significato della dicitura « provenienza da altre fonti », contenuta nella tabella 1 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 279, del 30 novembre 2001, che si riferisce agli « animali utilizzati in relazione alla provenienza ».

(2-00710) « Zanella, Boato, Vendola, Lion, Rocchi, Cima, Azzolini ».

(8 aprile 2003)

**(Sezione 4 – Recente protocollo tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e regione Veneto riguardante il master plan per la riqualificazione ambientale di Porto Marghera)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, « Integrazione all'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera », prevedeva, fra i suoi punti, l'adozione di un *Master Plan* al fine di orientare la redazione di progetti di riqualificazione ambientale dell'intera area interessata dall'accordo;

il *Master Plan*, redatto ed elaborato da un gruppo di lavoro coordinato da regione e comune e composto da rappresentanti della regione, del comune, della provincia, dell'A.r.p.a.v., dell'A.n.p.a., dell'Istituto superiore della sanità, del magistrato alle acque, dell'autorità portuale e dei ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, individuava:

a) « le tipologie degli interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed economicamente praticabili applicando le migliori tecniche disponibili, garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali e privilegiando gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica;

b) le modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica;

c) la temporalizzazione degli interventi;

d) la valutazione di massima dei costi, della quale terrà conto il ministero

dell'ambiente della tutela del territorio nella predisposizione dei programmi finanziari di cui al punto 3) dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1998;

e) i criteri per il monitoraggio dell'attuazione del *Master Plan*;

f) i criteri per rendere coerenti gli interventi pubblici e privati di cui al punto 3.1 dell'allegato 1 dell'accordo di programma per la chimica, nonché del piano direttore 2000 »;

recentemente è stato firmato un protocollo tra ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e regione Veneto sul *Master Plan*, che ridimensiona lo stesso a semplice strumento conoscitivo, di pura consultazione, avocando al solo ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni potere prescrittivo e annullando, quindi, lo *status* speciale finora riconosciuto a Venezia e svuotando completamente il ruolo del comune e della provincia, che fino a questo punto sono stati protagonisti con la regione e il ministero;

il potere decisionale nell'ambito delle bonifiche di Porto Marghera viene messo in mano al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con un inspiegabile processo di ricentralizzazione in ordine alle responsabilità in capo alle realtà locali;

non solo comune e provincia hanno manifestato il loro disaccordo, ma anche Unindustria di Venezia, esprimendo la propria opinione sulla questione, ha giustamente sottolineato che il documento vanifica il lavoro per l'accordo sulla chimica e per il *Master Plan* e « rischia di ritardare di anni la bonifica delle aree inquinate. E senza bonifiche non c'è futuro per Porto Marghera, per nulla, nemmeno per la produzione di idrogeno come combustibile al posto della benzina » —

per quale motivo si sia ritenuto necessario procedere ad una scelta, che, ad avviso degli interpellanti, vanifica il lavoro finora fatto e rischia di ritardare ulteriormente la bonifica dei siti inquinati di

Marghera, con tutto ciò che questo ritardo comporta per l'avvio del risanamento, della riqualificazione e della riconversione di Porto Marghera e del suo rilancio socio economico;

perché si sia deciso di escludere il comune e la provincia di Venezia dalla gestione delle bonifiche, non rispettando quanto deciso dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, « Integrazione all'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera », e in palese contraddizione con la cosiddetta « legge sulla salvaguardia », che riconosce a Venezia lo *status* speciale in ragione dei gravissimi problemi ambientali che la città deve affrontare e la necessità, proprio in virtù della fragilità del suo ecosistema, di coinvolgere gli enti locali nelle decisioni che riguardano la città.

(2-00840) « Zanella, Boato ».

(8 luglio 2003)

**(Sezione 5 – Documentazione riguardante le trattative intercorse tra l'Iraq e il Niger per l'acquisto di uranio)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

da notizie riportate con insistenza sulla stampa estera e su quella nazionale si è appreso che alla fine del 2001 il Sismi avrebbe acquisito una composita documentazione, riguardante trattative intercorse tra l'Iraq e il Niger per l'acquisto di ossido di uranio da destinare a scopi militari;

sempre secondo le stesse fonti, tale documentazione sarebbe stata trasmessa ai servizi di *intelligence* della Gran Bretagna e degli Usa e, sulla base di tali notizie, la *Cia* avrebbe indotto il Presidente degli Stati Uniti ad inserire un

riferimento a tale documentazione nel discorso del 28 gennaio 2003 sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso americano, al fine di sostenere la tesi della volontà del regime irakeno di dotarsi di armamenti nucleari;

successivamente la stessa *intelligence* americana ha ritenuto non attendibili le informazioni in suo possesso;

il Governo italiano ha recentemente definito come « destituita di ogni fondamento l'asserita trasmissione da parte italiana ad altri organismi di *intelligence* di documenti di provenienza nigeriana o irakena, recanti evidenze relative a transazioni di uranio tra il Niger e l'Iraq »;

da dichiarazioni giornalistiche di non meglio identificati funzionari del Sismi emerge sull'intera vicenda un quadro confuso ed inquietante e, in ogni caso, diverso da quello fornito dalle dichiarazioni ufficiali del Governo —:

se e come la documentazione riguardante transazioni tra il Niger e l'Iraq aventi ad oggetto ossido di uranio siano state acquisite, a prescindere dalla loro provenienza dai servizi di informazione italiani;

se tale documentazione riguardava trattative sulla possibilità di acquisto di uranio da parte irakena in Niger o l'atto di acquisto medesimo;

quale livello di affidabilità sia stato riconosciuto alla suddetta documentazione;

quali ipotesi vengano fatte sulle modalità con cui la documentazione in oggetto possa essere entrata in possesso dei servizi inglesi e americani.

(2-00854) « Boato, Minniti, Molinari, Pecoraro Scanio, Intini, Ostillio, Rizzo, Folena, Ruzzante, Pisa, Pinotti ».

(15 luglio 2003)

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

